



ATTO N. 1118

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1727 del 27/12/2012)

“TESTO UNICO IN MATERIA DI ARTIGIANATO”



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 28/12/2012*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 07/01/2013



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1727 DEL 27/12/2012

OGGETTO: Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8: "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali".
Testo Unico in materia di Artigianato. Adozione.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del 30 luglio 2012, n. 960 avente ad oggetto "Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo unico in materia di Artigianato". Preadozione;

Visto il parere favorevole, obbligatorio e vincolante espresso dalla II Commissione consiliare permanente ed il Comitato per la Legislazione ai sensi dell'art. 8, comma 1 della l.r. 8/2011 e ai sensi dell'art. 39, comma 5, lettera e) del Regolamento interno, acquisito con prot. n. 176958 del 30 novembre 2012;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Vincenzo Riommi avente ad oggetto "Testo Unico in materia di artigianato";

Visto il parere favorevole del Comitato legislativo espresso, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale, nella seduta del 18 dicembre 2012, come da nota prot. n. 188148 del 21/12/2012;

Vista la scheda degli elementi finanziari allegata di cui all'articolo 31, comma 2 della l.r. 13/2000;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Ritenuto di provvedere all'adozione del citato disegno di legge, in via definitiva, corredato dalle note di riferimento e dalla relativa relazione, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 8/2011;

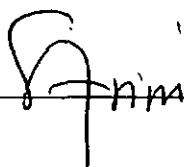
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

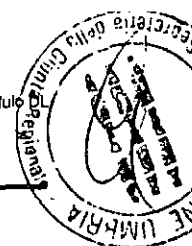
Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di adottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Testo unico in materia di artigianato" e la relazione che lo accompagna;
2. di trasmettere il presente di testo unico al Consiglio regionale per la sua approvazione ai sensi dell'art. 40 dello Statuto e dell'art.8 della l.r. 8/2011.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
_____**IL PRESIDENTE**

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8: "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Artigianato. Adozione.

RELAZIONE

La legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali", ha individuato le azioni e gli interventi strategici di semplificazione amministrativa, di riordino e di semplificazione del complesso normativo regionale al fine di favorire lo sviluppo, la competitività, la crescita economica e l'innovazione anche tecnologica del sistema produttivo regionale nonché le azioni e gli interventi strategici che potenziano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nei rapporti con i cittadini o le imprese (art. 1, comma 1) atteso che le analisi condotte sul "sistema impresa" individuano nella "complicazione" burocratica una delle prime cause dello svantaggio competitivo delle imprese italiane nel contesto europeo e nell'intera area dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse). Il riassetto della normativa vigente mediante la redazione di testi unici in determinate materie rappresenta uno degli strumenti di semplificazione dell'ordinamento giuridico previsti dalla stessa legge, al fine di:

1. restituire coerenza e certezza al diritto sotto il profilo giuridico formale mediante la raccolta delle disposizioni e norme vigenti in una data materia, la loro razionalizzazione e coordinamento, il riordino dei testi normativi, la riduzione quantitativa del numero delle leggi vigenti mediante la loro abrogazione;
2. perseguire la minore onerosità della normazione da un punto di vista sostanziale, economico ed amministrativo.

La Giunta regionale approva il testo unico dopo aver acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente, secondo il combinato disposto dell'articolo 40 dello statuto regionale e dell'articolo 8 della l.r. 8/2011.

In particolare l'articolo 8 stabilisce al primo comma che la Giunta regionale, prima di adottare il testo unico, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale, acquisisce il parere vincolante della Commissione consiliare competente. Il termine assegnato per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale è sospeso durante la fase di acquisizione necessaria del parere. Decorso 60 giorni dalla richiesta del parere, la Giunta regionale può adottare in via definitiva il progetto di testo unico. Il Consiglio regionale approva il testo unico con sole dichiarazioni di voto.

La costruzione di un nuovo modello amministrativo risulta indispensabile per eliminare vincoli, liberare risorse per lo sviluppo e aumentare la competitività delle imprese.

Il Piano di semplificazione amministrativa 2012-2014 adottato dalla Giunta regionale, con deliberazione del 29 dicembre 2011, n. 1666, in attuazione dell'art. 3 della l.r. 8/2011, detta le linee guida per la redazione dei testi unici prevedendo le seguenti fasi principali:

1. ricognizione di tutte le disposizioni regionali da ritenersi in vigore;
2. individuazione delle disposizioni vigenti da confermare, modificare, abrogare;
3. ricomposizione delle stesse;
4. stesura del testo comprensivo delle nuove disposizioni che si intende inserire nel corpus del testo medesimo.

L'articolo 5, comma 1 della citata l.r. 8/2011 autorizza la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 40 comma 1 dello Statuto regionale, a redigere e presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico, nel rispetto dei termini assegnati nell'Allegato A (modificati dall'articolo 21 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7). Il termine per la redazione e presentazione del progetto al Consiglio regionale del Testo Unico in materia di Artigianato è il 30 settembre 2012.

Il presente progetto concernente "Testo unico in materia di Artigianato" racchiude l'intera disciplina legislativa regionale vigente in materia di artigianato, con gli adeguamenti e le semplificazioni effettuati nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dagli articoli 5 e 6, nonché del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 7 della l.r. 8/2011.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tra i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 5 della l.r. 8/2011, ai fini della redazione del presente testo unico, si evidenzia il divieto di apportare modifiche di ordine sostanziale, ad eccezione di quelle assolutamente necessarie ed indispensabili per perseguire i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 6. Inoltre, particolare rilevanza nella redazione del presente progetto assumono: il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, l'adeguamento e la semplificazione del linguaggio normativo, comprese le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme; l'aggiornamento degli organi e uffici rispetto ad una nuova denominazione e una nuova ripartizione delle competenze; le modifiche necessarie per rispettare principi desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale.

Rispetto ai principi e ai criteri di cui all'articolo 6 si evidenziano: il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alle dimensioni ed alla tipologia di attività svolta dal destinatario della funzione amministrativa da semplificare, le esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti, l'eliminazione o sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza nulla osta e simili; la semplificazione amministrativa volta a ridurre le fasi, i tempi procedurali ed il riordino delle competenze degli uffici preposti.

Il progetto di riordino normativo coinvolge diversi aspetti dell'azione amministrativa: lo snellimento delle procedure amministrative, la riduzione del numero delle norme esistenti, la soppressione degli oneri amministrativi "inutili" che gravano sui cittadini e sulle imprese, l'agevolazione dell'adempimento di quelli necessari per garantire un livello di tutela adeguato e per assicurare lo svolgimento delle pubbliche funzioni.

Il presente testo, quindi, da una parte risponde all'esigenza di adeguare la legislazione vigente alle novità sia costituzionali e, più in generale, normative in materia di artigianato, mediante il riordino, ed in caso di necessità mediante l'abrogazione delle norme esistenti e, dall'altra, assicura la maggiore semplificazione procedimentale e provvedimentale in materia. Pertanto, il progetto non si limita a riprodurre meramente la normativa vigente ma contiene i necessari aggiornamenti e adeguamenti per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa del settore.

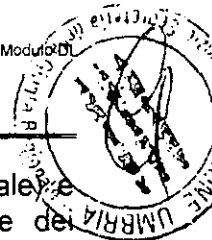
L'azione di revisione, quindi, è stata preceduta dalla ricognizione della normativa esistente, che è riportata di seguito, la quale ha evidenziato che, a tutt'oggi, la materia dell'artigianato è disciplinata principalmente dalla legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 "Testo unico dell'artigianato", emanata in attuazione dell'art. 1 della legge statale 8 agosto 1985, n. 443 "Legge quadro per l'artigianato".

Il legislatore regionale è, inoltre, intervenuto per lo più a disciplinare specifici settori della materia, ad esempio la legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane), in materia di organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane, e successivamente in materia di professioni artigiane, nello specifico la legge regionale del 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore) e la legge regionale del 4 aprile 1990 n. 10 (Norme di attuazione della legge regionale 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina delle attività di estetista"). Ciò al fine di completare il quadro normativo regionale vigente.

A seguito della intervenuta modifica del Titolo V della Costituzione operata dalla Legge Costituzionale, n. 3 del 2001, in particolare ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 4, spetta alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di artigianato. In virtù di tale disposizione le regioni possono, pertanto, autonomamente disciplinare la materia dell'artigianato, fatta salva la disciplina delle professioni che ricade nelle materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 Cost..

Il testo unico in oggetto, quindi, si presenta quale strumento regionale di attuazione del dettato costituzionale in merito alla nuova fisionomia delle competenze tra Stato e Regioni e, nello specifico della materia artigianato, oltre che volto al riordino del quadro normativo di riferimento.

L'esame della normativa di cui alla citata l.r. 5/1990 ha evidenziato quanto questa risulti ormai obsoleta e in alcune sue parti mai attuata e ad oggi inattuabile. E' reso, pertanto, necessario l'aggiornamento della stessa alle disposizioni legislative regionali, intervenute

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

successivamente (per esempio alla disciplina riguardante la programmazione regionale) e statali con cui sono stati disciplinati gli strumenti giuridici per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, al fine di favorire la crescita delle attività imprenditoriali artigianali, così come alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, liberalizzazioni e concorrenza.

Si evidenzia, infine, che la l.r. 5/1990, in attuazione della legge quadro in materia di artigianato (l. 443/1985), contiene per lo più norme di dettaglio volte a definire procedure di assegnazione ed erogazione di contributi, peraltro senza i necessari adeguamenti alla disciplina comunitaria e statale emanata successivamente in materia di aiuti di Stato. Attualmente tali disposizioni troverebbero una più adeguata collocazione in atti di tipo amministrativo e/o regolamentare.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della l.r. 8/2011, ai fini della redazione del progetto di testo unico si è tenuto altresì conto degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi (MOA) effettuata secondo il Programma approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 679/2012. Alla MOA hanno partecipato anche le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese artigiane presenti sul territorio regionale Confartigianato, CNA, CASArtigiani, quali soggetti interessati (stakeholders) alla regolazione oggetto di analisi e, in particolare, dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese disciplinati dalla normativa regionale vigente.

Nell'ambito della semplificazione procedimentale e provvedimentale, nel rispetto dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 8/2011, si fa riferimento alla Comunicazione Unica per la nascita di impresa e iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e alla SCIA per le professioni di acconciatore ed estetista.

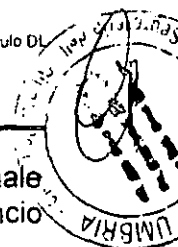
Sempre nel rispetto delle finalità di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, anche di ordine economico, si è ridotto il numero delle fasi e dei tempi dei procedimenti amministrativi, nonché delle amministrazioni intervenienti, accorpando le funzioni per settori omogenei secondo il principio di unicità del procedimento e di unificazione delle competenze in capo ad un unico soggetto. Si è quindi intervenuti procedendo alla soppressione delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla l.r. 42/1988 (rif. all'art. 6 comma 1 lett. e) l.r. 8/2011) conferendo le funzioni esercitate dalle stesse alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nel mutato panorama delle competenze e funzioni dei soggetti coinvolti e nell'ottica del principio di sussidiarietà orizzontale a cui deve orientarsi l'azione amministrativa, sono state, inoltre, richiamate le agenzie per le imprese di cui al decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.) convertito con modificazioni con legge n. 133/2008, quale strumento innovativo e fondamentale per l'abbattimento di tempi e costi a carico delle imprese, con l'obiettivo di assicurare ad esse un valore aggiunto per il settore dell'artigianato.

Nella redazione del presente progetto, nel rispetto dei principi e criteri previsti dalla l.r. 8/2011, per colmare evidenti lacune nella normativa regionale, sono state anche recepite le definizioni di "impresa" e di "imprenditore artigiano" contenute nella citata l. 443/1985. Si è proceduto inoltre ad adeguare le disposizioni regionali vigenti ai principi delle leggi statali in materie di legislazione concorrente (ad esempio per le professioni) e a quelli desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale per eliminare anche possibili contrasti con disposizioni comunitarie e statali sopravvenute alle leggi regionali in materia (es. marchio artigiano). L'adeguamento della normativa, inoltre, tiene conto delle direttive europee in materia di liberalizzazioni, servizi, ecc. e dello statuto giuridico delle imprese ("small business act") di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).

Altro necessario intervento riguarda l'adeguamento della l.r. 5/1990 ai vigenti strumenti di programmazione regionale.

Sempre nell'ordine della semplificazione dell'azione amministrativa, per quanto concerne il finanziamento degli interventi, è prevista l'istituzione del Fondo Unico per l'Artigianato.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Conseguentemente sono stati eliminati tutti i vari capitoli previsti nella normativa regionale vigente, i quali sono confluiti nel Fondo che risulta distintamente allocato nel Bilancio regionale per la quota spese correnti e per quella investimento.

Pertanto, in base alla ricognizione effettuata, alla disanima delle normative che incidono sulla materia e agli esiti della MOA, si è proceduto alla redazione del presente progetto di testo unico.

Il progetto è stato redatto prendendo a riferimento le seguenti leggi regionali:

- legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 "Testo unico dell'artigianato";
- legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 "Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane";
- legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 "Disciplina per l'attività professionale di acconciatore";
- legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 "Norme di attuazione delle legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina delle attività di estetista"

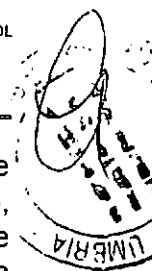
Si passa ora ad illustrare il progetto di Testo unico suddiviso in 10 Titoli e in n. 55 articoli. In premessa a ciascun Titolo sono riportate le operazioni effettuate nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 8/2011 descritte nel dettaglio articolo per articolo.

TITOLO I "DISPOSIZIONI GENERALI"

Il Titolo I detta, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d) della l.r. 8/2011, la disciplina generale in materia di artigianato. Le norme in esso ricomprese risultano formalmente coordinate alle disposizioni vigenti e adeguate alla normativa comunitaria, statale e regionale disciplinante la materia.

L'articolo 1 "Oggetto" reca l'oggetto del testo unico con riferimento alla l.r. n. 8/2011 che ne prevede l'emanazione.

L'articolo 2 "Finalità e principi" al comma 1 statuisce il riconoscimento, da parte della Regione, del ruolo preminente dell'impresa artigiana per il consolidamento, la qualificazione e lo sviluppo del sistema produttivo, nel rispetto dei principi comunitari, costituzionali e dello Statuto regionale. Il comma 2 ripropone i campi di intervento di cui all'articolo 1 della l.r. 5/1990. Il comma 3 richiama la legge 180/2011 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese" prevedendo che la Regione informa la sua azione programmatica e amministrativa nel rispetto dei principi previsti dalla medesima legge 180 che: *"costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima"*. Le indicazioni contenute nello "Small Business Act" contemplano la semplificazione, la riduzione e la trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. Inoltre viene recepito il principio d'invarianza degli oneri amministrativi contenuto nello statuto delle imprese, così come previsto dall'art. 8 della legge 180/2011 "Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi". Il comma 4 è inserito al fine di rappresentare il quadro dei soggetti pubblici e privati che insieme alla Regione concorrono al raggiungimento delle finalità del presente progetto di testo unico nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, come anche previsto dall'articolo 7 della l.r. 8/2011.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 3 "Destinatari" inserisce, seppur in modo non esaustivo, i destinatari effettivi e potenziali della disciplina contenuta nel presente progetto di T.U., nel rispetto dell'art. 5, comma 2, lett. c) della l.r. 8/2011 al fine di garantire una maggiore comprensione del Testo e dei riferimenti in esso contenuti. Conseguentemente è stata prevista l'abrogazione della dell'art. 37 della l.r. 42/1988 "Estensione delle agevolazioni" che introduceva tra i destinatari della materia dell'artigianato anche i consorzi artigiani, ora espressamente ricompresi nel presente articolo.

L'articolo 4 "Funzioni della Regione" prevede che la Regione eserciti tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia artigianato che non sono dalla legge regionale espressamente attribuite ai Comuni o alle camere di commercio industria artigianato e agricoltura al fine di assicurarne l'esercizio unitario come espressamente previsto dall'art. 118 della Costituzione.

La Regione si avvale per l'esercizio delle attività amministrative in materia di artigianato dei Comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

Al fine di ridurre le fasi dei procedimenti volti alla concessione dei benefici, con la conseguente riduzione dei tempi di assegnazione ai destinatari, nell'ottica della riduzione della spesa, in coerenza con i principi di semplificazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) della l.r. 8/2011, tenuto anche conto delle nuove disposizioni in materia di riordino delle province, non vengono attribuite alle stesse attività amministrative in materia di artigianato.

Conseguentemente si abrogano gli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 3/99 in quanto si riconducono alla Regione le competenze e le funzioni delle province, delegate ai sensi dell'art. 54 della l.r. 5/1990 e quelle trasferite dall'art. 5 della l.r. 3/1999.

L'articolo 5 "Funzioni dei Comuni" riassume le funzioni dei comuni che, nella previgente normativa risultavano indicate in maniera non organica, in applicazione del principio di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) l.r. 8/2011.

Ai comuni spettano le attività di vigilanza e controllo sulle imprese artigiane, attività e verifiche sul fenomeno dell'abusivismo.

I comuni, inoltre, trasmettono le risultanze dell'attività di accertamento alla camera di commercio competente per territorio ai fini degli adempimenti di competenza, in quanto la camera di commercio è individuato quale soggetto che irroga le sanzioni in caso di violazione delle norme del progetto di T.U.

Con riferimento alle attività disciplinate nei Titoli VII e VIII (professioni acconciatore ed estetista) i Comuni svolgono anche l'attività di irrogazione delle sanzioni nonché le attività conseguenti all'acquisizione della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività)

Viene, quindi, proposta l'abrogazione del TITOLO X "Norme contro l'abusivismo" della l.r. 5/1990.

Va sottolineato, in particolare, che il Comitato provinciale di vigilanza di cui all'art. 52 della stessa l.r. 5/1990, non è mai stato istituito: ne consegue che i compiti ad esso riconosciuti vengono attribuiti al Comune nell'ambito del suo ruolo di "Vigilanza e controllo" previsto dall'articolo in esame.

L'articolo 6 "Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" indica tutte le funzioni in capo alle camere di commercio. Oltre le funzioni già trasferite con l'art. 6 l.r. 3/1999, vengono assegnate le funzioni poste in capo alle commissioni provinciali per l'artigianato di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 42/1988 in quanto quest'ultime, con il presente progetto di T.U. vengono soppresse. Non sono riproposte le funzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 42/1988 in quanto:

- per la lettera b) l'attività è più propriamente svolta, per il ruolo e le funzioni attribuite, dalla Commissione regionale per l'artigianato,
- per la lettera c) la stessa camera di commercio svolge indagini e rilevazioni statistiche anche soprattutto attraverso Unioncamere,
- per la lettera d) non è stata mai attuata ed è risultato sufficiente il flusso di dati e informazioni forniti dalla stessa camera di commercio nell'ambito delle sue competenze.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

In merito alla tenuta e aggiornamento dell'Albo, materia di competenza della Regione, rapporti tra la camera di commercio e la stessa Regione sono disciplinati in modo esaustivo dalla normativa di cui al presente progetto di T.U.

Viene attribuito alla camera di commercio il riconoscimento dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 288/2001 nei limiti dimensionali di cui all'art. 9 del progetto di T.U. che richiama la l. 443/1985.

E' stato, inoltre, evidenziato che l'attività di accertamento degli illeciti amministrativi e notifica dei verbali ai soggetti interessati rimane in capo alla camera di commercio, salvo quanto diversamente previsto per le discipline delle professioni.

A chiusura delle disposizioni contenute nell'articolo in oggetto, si ribadisce che la camera di commercio, in relazione alle funzioni svolte dalla medesima, assicura a favore delle imprese artigiane il supporto tecnico amministrativo necessario.

Tale modifica è effettuata nel rispetto del principio di semplificazione del procedimento amministrativo previsto all'art. 6, comma 1, lett. e) della l.r. 8/2011, del principio di proporzionalità di cui alla lett. a) dello stesso articolo e al fine di garantire la coerenza logica e sistematica delle norme contenute nel progetto di T.U. ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c) della l.r. 8/2011.

IN SINTESI:

- L'articolo 2, comma 2 "Finalità e principi" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 1 "Campi di intervento" della l.r. 5/1990
- L'articolo 6 "Funzioni della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" del progetto T.U. recepisce l'articolo 6 "Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" della l.r. n. 3/1999
- Gli articoli della l.r. 3/1999:
 - 3 (Funzioni concernenti la materia artigianato), abrogato
 - 4 (Funzioni e compiti riservati alla Regione), abrogato
 - 5 (Funzioni e compiti conferiti alle province), abrogato
- L'articolo della l.r. 5/1990:
 - 54 (Funzioni delegate - Competenze regionali), abrogato
- Gli articoli della l.r. 42/1988:
 - 1 (Finalità), abrogato
 - 2 (Funzioni), abrogato
 - 3 (Compiti), abrogato
 - 4 (Composizione), abrogato
 - 37 (Estensione delle agevolazioni), abrogato

TITOLO II
"DISCIPLINA DELL'IMPRESA ARTIGIANA"

Nel Titolo II è presente tutta la disciplina relativa all'imprenditore artigiano, all'impresa artigiana e alle forme di garanzia e tutela del settore.

La previgente normativa regionale non definiva i requisiti dell'imprenditore e dell'impresa artigiana, in quanto, al tempo, materia di legislazione concorrente, risultava disciplinata nei suoi principi generali dalla legge quadro 8 agosto 1985, n. 443.

A seguito della riforma costituzionale del Titolo V, e in particolare con le modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione, compete alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di artigianato.

Ciò premesso, la scelta della Regione è stata quella di riprodurre le norme di cui alla l. 443/1985 nel progetto di T.U. in modo tale da rispettare appieno le competenze statali in

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



materie diverse da quella dell'artigianato che potrebbero interferire in tale ambito, con espresso richiamo alla medesima legge statale nelle singole disposizioni.

Nel Testo proposto, gli articoli 7, 8 e 9 riguardano la definizione di "imprenditore artigiano", di "impresa artigiana" e i "limiti dimensionali", disposizioni che risultano mutuati dalla normativa statale, senza che siano state apportate innovazioni ai principi generali della stessa, con espresso richiamo alla citata l. 443/1985. Il recepimento della suddetta disciplina risulta necessario al fine di garantire la coerenza logica e sistematica del progetto di T.U., in coerenza con quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lett. c) della l.r. 8/2011.

Introdotte le definizioni di imprenditore artigiano e impresa artigiana, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 6 della l.r. 8/2011, assume particolare rilevanza la disciplina prevista dall'articolo 10 all'articolo 16 del progetto di T.U., inerente le procedure di costituzione-iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane.

Nel progetto di Testo unico, la normativa di cui alla l.r. 5/1990 viene adeguata alla disciplina nazionale e comunitaria vigente che, con l'intento di ridurre i tempi e conseguentemente gli oneri a carico delle imprese, prevede la nascita di una "impresa in un giorno". Pertanto, al fine del necessario aggiornamento della vigente normativa anche nel settore artigiano, vengono richiamate le disposizioni dettate dall'articolo 9bis del d.l. 7/2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito in legge n. 40/2007, al fine di attuare la semplificazione procedimentale e provvedimentale dell'iter amministrativo diretto alla costituzione della stessa impresa, secondo la procedura di cui all'art. 9 del medesimo d.l. 7/2007. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla lettera c) del citato art. 6 della l.r. 8/2011, è prevista la comunicazione unica per la nascita d'impresa, quale strumento di autocertificazione per il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore ai fini della costituzione e relativa iscrizione della impresa artigiana, nonché quale mezzo da utilizzare per ogni successiva variazione allo status giuridico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. l) della l.r. 8/2011, è altresì stabilito che i procedimenti connessi alla iscrizione, modifica e cancellazione sono da effettuare obbligatoriamente in via telematica.

E' prevista, inoltre, la possibilità di effettuare le citate procedure di iscrizione, modifica e cancellazione tramite le Agenzie per le imprese di cui all'art. 38, lett. c) del d.l. 112/2008, che nel progetto di Testo unico vengono richiamate all'art. 16.

Con la soppressione delle Commissioni Provinciali e il passaggio delle relative funzioni della tenuta e aggiornamento dell'Albo delle imprese artigiane alle camere di commercio, si è provveduto al necessario adeguamento normativo degli articoli connessi a tali funzioni della l.r. 42/1988, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c) e art. 6, comma 1 lettere a) ed e) della l.r. 8/2011.

L'articolo 7 "Imprenditore artigiano" introduce la definizione di imprenditore artigiano mutuandola dall'art. 2 della l. 443/85.

L'articolo 8 "Impresa artigiana" recepisce invece quanto prescritto all'art. 3 della l. 443/85.

L'articolo 9 "Limiti dimensionali" ai commi 1 e 2 recepisce l'art. 4 della l. 443/85 e al comma 3 recepisce il comma 6 dell'art. 5 della l. 443/85.

L'articolo 10 "Albo delle imprese artigiane" al comma 1 istituisce l'Albo delle imprese artigiane presso la camera di commercio, al comma 2 stabilisce l'obbligo di iscrizione a tale Albo delle imprese in possesso dei requisiti previsti dal progetto di T.U.. Tale disposizione sostituisce l'articolo 30, comma 1 della l.r. 42/88, nella logica di riordino e semplificazione amministrativa di cui all'art. 5, comma 2, lettere c) e f) ed all'art. 6, lett. e) della l.r. 8/2011 e di adeguamento alle normative statali.

Il progetto di T.U. prevede l'iscrizione all'Albo, anche per i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, purché costituite esclusivamente tra imprese artigiane: ciò in conformità sia all'art. 6 della l. 443/1985 che alla giurisprudenza civile sull'argomento, che esclude dalla iscrizione, anche in sezione separata, di tutti i consorzi cd misti, cioè non esclusivamente formati da sole imprese artigiane. Ne consegue che anche ai fini

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

previdenziali ed assicurativi l'iscrizione all'Albo produce eventuali effetti solo per tali tipi di consorzi.

Per le imprese già iscritte ai sensi della normativa attuale è inserita apposita norma nelle disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 11 "Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane" disciplina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, recepisce il comma 2 dell'art. 30 della l.r. 42/88 s.m. e richiama la disciplina di cui all'art. 9bis, commi 1 e 2 del d.l. 7/2007, nonché il comma 4 dell'art. 5 l. 443/85; inoltre è aggiornato dei rinvii alle disposizioni vigenti statali. Il testo dell'art. 11 risulta quindi ricomposto ai sensi dell'art. 5, co. 2, lettere c) e f) e dell'art. 6 della l.r. 8/2011.

L'articolo 12 "Modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane" disciplina le modifiche e le cancellazioni dall'Albo e sostituisce il comma 2 dell'art. 30 della l.r. n. 42/88, applicando quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 9 bis del d.l. 7/2007.

Le prescrizioni contenute all'articolo 30 della l.r. 42/1988 sono sostituite con la disposizioni previste dai sopra citati artt. 10, 11 e 12 del progetto di T.U., al fine di rendere più chiare le procedure relative all'Albo.

In ordine ai suddetti articoli si evidenzia, inoltre, che l'iscrizione dell'impresa artigiana all'Albo ha natura costitutiva. I procedimenti connessi alla iscrizione, modifica e cancellazione hanno ripercussioni sul fronte assicurativo, previdenziale ed assistenziale, con conseguenti risvolti sui costi sostenuti dalle imprese stesse.

In tale logica, anche l'articolo 34 "Efficacia dei provvedimenti" della l.r. 42/1988 viene di fatto modificato e sostituito con ben tre articoli del progetto di T.U. (artt. 13, 14, 15) al fine di fornire un quadro organico in materia di controlli e ricorsi.

Si ricorda a tale proposito che, con l'intento di semplificare le procedure relative ai contraddittori riferiti ai provvedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione all'Albo, con la soppressione delle CPA sono stati ridotti i tempi procedurali e gli oneri connessi al funzionamento di detto organo.

L'articolo 13 "Accertamenti e controlli" disciplina gli accertamenti e controlli da parte della camera di commercio sulle comunicazioni di cui agli articoli 11 e 12 del presente progetto di T.U., tenuto conto di quanto già previsto al primo periodo dell'art. 34 della l.r. 42/1988, con il necessario adeguamento alla disposizione di cui all'art. 9bis, commi 3 e 4 del d.l. 7/2007.

Il procedimento disciplinato è in linea con quanto descritto dall'art. 19 della legge 241/90 come integrata e modificata, in merito alla decorrenza dei termini.

L'articolo 14 "Iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane" è introdotto ai sensi dell'art. 6 della l.r. 8/2011 e nel rispetto dei principi di semplificazione, sussidiarietà dei procedimenti amministrativi, recepisce la normativa regionale penultimo periodo, dell'articolo 34 della l.r. 42/88 integrata con la disciplina di cui all'art. 9bis, comma 4 del d.l. n. 7/2007.

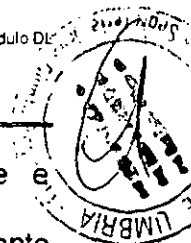
Il sistema di accertamento degli illeciti amministrativi è necessariamente variato in quanto, tale compito era riconosciuto in capo al Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato, organo soppresso con il presente progetto T.U.. L'accertamento degli illeciti amministrativi, pertanto, è attribuito alla camera di commercio anche su segnalazione e in collaborazione con altri enti, e in particolare con il Comune nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza e controllo di cui all'art. 5 del progetto di T.U.

L'iscrizione di cui all'art. 14 concerne una fattispecie diversa rispetto a quelle disciplinate nei precedenti articoli, in quanto trattasi di iscrizione d'ufficio all'Albo.

Il procedimento è disciplinato sulla falsa riga di quelli di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13. La camera di commercio quindi, in caso di accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, anche su segnalazione di altre amministrazioni, iscrive d'ufficio l'impresa all'Albo.

Il procedimento è conforme a quanto descritto dall'art. 9-bis, comma 4 del d.l. 7/2007.

A chiusura dell'articolo è inserito il comma di rinvio al Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 (Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7)

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

per tutte le regole tecniche relative ai procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo (artt. 11, 12, 13 e 14) non espressamente riportate nel testo.

Le stesse motivazioni valgono per il successivo **articolo 15 "Ricorsi"** che mutua quanto disposto all'ultimo periodo dell'articolo 34 l.r. 42/1988, tenendo in considerazione la nuova configurazione dei soggetti.

L'articolo 16 "Agenzie per le imprese" è introdotta ai sensi dell'art. 6 della l.r. 8/2011, in particolare al fine del raggiungimento del principio di proporzionalità enunciato nella lettera a) dello stesso articolo e nel rispetto dei principi di semplificazione, sussidiarietà dei procedimenti amministrativi. Di fatto viene recepita la normativa statale di cui all'art. 38, lett. c) del d.l. 112/2008 convertito in l. 133/2008, e completa il quadro dei soggetti operanti a favore del sistema imprese. L'Agenzia delle imprese risulta inoltre già citata nei procedimenti di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo di cui agli articoli 11 e 12.

L'articolo 17 "Associazioni di categoria dell'artigianato" completa il quadro generale dei soggetti che operano a favore del settore. La norma, di fatto, riporta solo l'art. 13 del Titolo II della l.r. n.5/90 "Associazionismo e cooperazione", mentre gli artt. 10, 11, 12 del medesimo Titolo II non sono più applicabili, in quanto incompatibili con le procedure e le modalità di finanziamento previste dall'attuale normativa in materia di aiuti di stato.

L'articolo 17 T.U. al comma 1 riconosce il ruolo dell'associazionismo e al comma 2 prevede l'assegnazione annuale di contributi per il finanziamento di progetti realizzate dalle stesse associazioni secondo le linee programmatiche regionali.

Gli articoli 18 "Commissione regionale per l'artigianato" e 19 "Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato" definiscono e regolano la composizione e le funzioni della Commissione regionale per l'artigianato. A seguito della soppressione delle Commissioni provinciali dell'artigianato, la CRA assume un ruolo cruciale nelle controversie che possono insorgere tra camera di commercio e imprese e sulle decisioni assunte in sede di accertamento e controlli rispetto alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'Albo delle imprese. Conseguentemente, viene definito il ruolo e le funzioni della stessa CRA, sottolineandone il ruolo della medesima. Viene ridotto il numero dei componenti a cinque e si prevedono diversi requisiti dei soggetti designati, in modo tale da rendere la composizione della CRA compatibile con quanto dettato dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006 relativa ai servizi nel mercato interno, con particolare riferimento all'art. 14 comma 6 della stessa direttiva, per cui i soggetti designati non devono essere imprenditori.

Per la designazione dei membri della CRA da parte della Giunta regionale, si precisa che non vengono previsti supplenti, in quanto non necessario (potendo la Commissione operare a maggioranza dei componenti), mentre per le designazioni da parte delle Associazioni, parte privata, al fine di consentire la più ampia partecipazione ai lavori della Commissione da parte delle medesime, si prevede la designazione anche di due membri supplenti.

Si prevede, inoltre, che la Giunta designi, fra i tre soggetti scelti, anche il Presidente della Commissione: tutto ciò non espressamente previsto dal progetto di T.U. relativo al funzionamento della Commissione è definito con regolamento interno adottato dalla medesima Commissione.

La procedura di nomina, ed in particolare la disciplina di cui al comma 4, è stato inserito in analogia con quanto previsto dall'art. 16 della L. R. 21 marzo 1995, n. 11, (disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), al fine di garantire il funzionamento della Commissione anche in caso di mancata designazione dei membri nei termini prescritti, soprattutto da parte delle Associazioni maggiormente rappresentative.

Al comma 8 dell'art. 18, si prevede, inoltre, espressamente che la partecipazione quali componenti della Commissione regionale è gratuita, con abbattimento totale degli oneri a carico del bilancio regionale.

Alcune funzioni della Commissione regionale non state riprodotte in quanto non rispondono all'effettiva attività svolta dalla Commissione fino ad oggi. Si sottolinea, comunque, che la stessa, quale organo tecnico-consulativo, ha facoltà di intervenire e contribuire in ordine alla

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



programmazione regionale e a qualsiasi altra iniziativa volta allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato.

Quale comma di chiusura, all'articolo 19, si è introdotta la previsione secondo cui i criteri e le modalità di individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, sono stabiliti con atto della Giunta regionale. Tale previsione è ritenuta necessaria in quanto non esiste, a livello regionale, una definizione precisa di detti criteri.

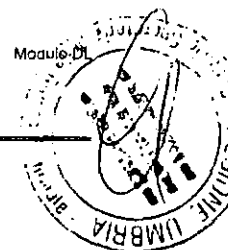
L'articolo 20 "Diritti di segreteria e di certificazione" recepisce senza modificazioni l'art. 39 della l.r. 42/88;

L'articolo 21 "Sanzioni amministrative" recepisce l'art. 39 della l.r. 42/88, aggiornando gli importi delle sanzioni per gli illeciti amministrativi connessi all'Albo delle imprese artigiane per equipararli (riducendoli) a quelli previsti per il Registro imprese.

Come già evidenziato all'articolo 6 "Funzioni delle camere di commercio" l'attività di accertamento degli illeciti amministrativi e notifica dei verbali ai soggetti interessati rimane in capo alla stessa camera di commercio salvo quanto diversamente previsto per le discipline delle professioni.

In sintesi:

- Gli articoli 7 "Imprenditore artigiano", 8 "Impresa artigiana" e 9 "Limiti dimensionali" del progetto di T.U. fanno riferimento agli articoli 2, 3 e 4 della l. 443/1985
- Gli articoli 10 "Albo delle imprese artigiane", 11 "Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane" e 12 "Modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane" del progetto di T.U. sostituiscono l'art. 30 "Istituzione dell'Albo e iscrizioni" della l.r. 42/1988 che viene abrogato
- Gli articoli 13 "Accertamenti e controlli", 14 "Iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane" e 15 "Ricorsi" del progetto di T.U. sostituiscono l'art. 34 "Efficacia dei provvedimenti" della l.r. 42/1988 che viene abrogato
- L'articolo 17 "Associazioni dell'artigianato" del progetto di T.U. sostituisce l'art. 13 "Contributi alle associazioni dell'artigianato" della l.r. 5/1990 che viene abrogato
- L'articolo 18 "Commissione regionale per l'artigianato" del progetto di T.U. sostituisce gli artt. 23 "Composizione" e 26 "Organizzazione" della l.r. 42/1988 che viene abrogato
- L'articolo 19 "Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato" del progetto di T.U. sostituisce l'articolo 22 "Funzioni" della l.r. 42/88 che viene abrogato
- L'articolo 20 "Diritti di segreteria e di certificazione" sostituisce l'art. 38, comma 1 "Diritti di segreteria e di certificazione" della l.r. n. 42/1988 che viene abrogato
- L'articolo 21 "Sanzioni amministrative" sostituisce l'art. 39 "Sanzioni amministrative" della l.r. n. 42/1988 che viene abrogato
- Gli articoli della l.r. 42/1988:
 - 24 "Relazioni e programmi", abrogato
 - 25 "Sedute", abrogato
 - 26 "Organizzazione", abrogato
 - 26-bis "Regolamento interno delle Commissioni provinciali per l'artigianato", abrogato
 - 27 "Vigilanza", abrogato
 - 28 "Segreterie", abrogato
 - 29 "Compensi ai componenti delle commissioni" abrogato
 - 33-bis "Modulistica impiegata", abrogato
 - 35 "Revisione dell'Albo", abrogato
 - 36 "Accordi con le Camere di commercio"; abrogato

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

- Gli articoli della l.r. 5/1990
 - 10 "Destinatari", abrogato
 - 11 "Tipologia degli interventi", abrogato
 - 12 "Misura degli incentivi", abrogato.

TITOLO III
"SVILUPPO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE"

Il titolo III del progetto di T.U. racchiude la disciplina precedentemente ricompresa nei Titoli I, III, IV e VIII della l.r. 5/90 riguardante la programmazione degli interventi in materia di artigianato e le procedure di assegnazione ed erogazione di contributi. La materia è oggetto di adeguamento e aggiornamento ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c) della l.r. 8/2011. Rimanendo necessariamente nell'ambito dell'autorizzazione fatta dal Consiglio, si è provveduto innanzi tutto a inquadrare il sostegno allo sviluppo nel quadro della programmazione regionale. La normativa contenuta nel titolo III del progetto di T.U. recepisce gli strumenti di programmazione previsti dalla vigente legislazione regionale, partendo innanzi tutto dai documenti programmatici approvati dal Consiglio regionale. Il ciclo programmatico è altresì aggiornato con il recepimento della disciplina in materia di programmazione di cui all'art. 14 della l.r. 13/2000 e all'art. 7 della l.r. 25/2008.

Per quel che concerne l'accesso al credito la materia, disciplinata nella l.r. 5/1990 con procedure piuttosto complesse, risulta non in linea con la normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato, ed è pertanto necessario procedere ad un coordinamento di tale normativa alle disposizioni vigenti.

L'articolo 22 "Programmazione", sostituisce gli artt. 42 e 43 della l.r. 5/90 i quali vengono abrogati. L'articolo è modificato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, lett. c) e lett. f) e 6 della l.r. 8/2011.

La previgente normativa, in materia di programmazione rinviava a piani specifici per il settore che, di fatto, non risultano essere stati redatti. Con il presente Testo unico sono stati inseriti i riferimenti vigenti relativi alla programmazione regionale: la legge regionale n. 13 del 28.02.2000 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria." e la legge regionale n. 25 del 23.12.2008 "Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale" in considerazione dell'evoluzione dei principi e delle regole più recenti in tema di programmazione.

Grazie alla redazione del presente progetto di T.U. si è provveduto ad inserire i riferimenti attuali del processo di programmazione regionale, richiamando in primo luogo il DAP di cui all'art.14 della l.r. n.13/2000 che stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale e che rappresenta lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria.

Con tale documento vengono definite anche le linee programmatiche.

E' stato poi inserito il riferimento al ciclo programmatico definito dalla l.r. n. 25/2008, che non si sovrappone a quello identificato dalla l.r. 13/2000, ma va ad ampliare e definire nel dettaglio le politiche per la competitività finalizzate a favorire uno sviluppo sostenibile, denominate politiche industriali.

I documenti programmatici di cui alla l.r. n.25/2008 definiscono anche il dettaglio degli interventi a sostegno del settore artigiano, arrivando ad indicare strategie ed obiettivi attraverso l'identificazione delle linee d'intervento e la specifica assegnazione di risorse, sempre nel rispetto degli indirizzi complessivi definiti dal DAP di cui all'art.14 della l.r. 13/2000.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le norme del Titolo I "Agevolazioni per l'accesso al credito" della l.r. 5/90, trovano ricomposizione negli articoli 23 e 24 del presente progetto di T.U. per far fronte ai necessari adeguamenti normativi, procedurali e lessicali.

L'articolo 23 "Sostegno allo sviluppo delle imprese" sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 5/90. L'articolo riepiloga le attuali possibili forme di intervento a sostegno dello sviluppo e della crescita delle imprese in materia di accesso al credito, nella logica della coerenza normativa con riferimento agli interventi a favore delle imprese adeguandone i contenuti anche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs 123/98, che tra l'altro prevede la possibilità di erogare i contributi in conto interessi in forma attualizzata. Viene introdotta la possibilità di concedere contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria, considerato che tale forma di finanziamento costituisce una delle forme più utilizzate dalle imprese artigiane. Viene eliminata la forma di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) "incentivi di carattere straordinario" in quanto non riconducibile a procedure o tipologie previste dal D. Lgs 123/98.

E' richiamata la possibilità di utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

L'articolo 24 "Cooperative artigiane di garanzia" sostituisce in modo organico gli articoli 5, 6 e 7 della l.r. 5/90, in considerazione della vigente disciplina comunitaria e regionale in materia di accesso al credito, nonché della vigente normativa regionale in materia di programmazione, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5, comma 2 e 6 della l.r. 8/2011.

L'articolo non innova le forme di intervento, l'accesso al credito delle imprese artigiane è favorito, tramite l'incremento dei fondi rischi delle cooperative artigiane, modalità già introdotta con le modifiche apportate con la l.r. 4/2009.

Viene eliminato il finanziamento delle spese di gestione, in quanto è in contrasto con le norme comunitarie in materia di concorrenza, art. 36 (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) (TFUE).

Il comma 5 dell'art. 24 del progetto di T.U. adegua le procedure per il rendiconto dei risultati raggiunti al Consiglio regionale, alla logica del nuovo ciclo di programmazione e controllo, prevedendo perciò il rendiconto, da parte della Giunta regionale, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 9 della l.r. 25/2008.

L'articolo 25 "Consorzio fidi regionale dell'Umbria" recepisce l'art. 8 della l.r. 5/90, la disposizione è modificata, ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l.r. 8/2011, al fine di aggiornarne i contenuti alle vigenti disposizioni in materia di credito e aiuti di stato e in considerazione delle disposizioni della l.r. 11/95 in materia di nomine.

Il Consorzio Fidi Regionale dell'Umbria – CO.FI.RE. Umbria, costituito in attuazione della l.r. 5/1990, è un consorzio fidi di secondo grado, di cui la Regione è socia, ed è abilitato al rilascio di cogaranzie e controgaranzie.

L'art. 8 della l.r. 5/90 è stato aggiornato tenendo in considerazione la normativa vigente in materia, restano indicate le attività del Co.fi.re effettivamente realizzate; è stato eliminato il riferimento alla cassa per il credito alle imprese artigiane oggi istituto privato.

Per quanto concerne i soci è comunque indicata la possibilità di partecipazione per quelli pubblici in linea con la normativa vigente in materia.

Il D.L. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, infatti, ha ridisegnato la normativa in materia di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, escludendo la partecipazione a detti consorzi di enti pubblici e grandi imprese ai sensi dell'art. 13, comma 10, ad eccezione di quanto disposto al comma 54 del medesimo articolo, che prevede che, all'entrata in vigore del D.L. 269/2003, gli enti pubblici già soci mantengano tale status giuridico.

Anche recentemente il c.d. "Salva Italia" D.L. 201/2011, convertito con legge 214/2011, ha confermato la possibilità da parte degli enti pubblici di mantenere la qualifica di socio, fissando una percentuale di partecipazione massima del 49% del capitale sociale.

La Regione Umbria partecipa al capitale del Co.fi.re nella misura dell'8% e perciò nel pieno rispetto della normativa vigente.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 39, comma 7 del D.L. 201/2011 dispone "In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea".

L'articolo 26 "Servizi reali alle imprese artigiane" recepisce, con i necessari adeguamenti normativi di cui all'art. 5, co. 2 della l.r. 8/2011, la disciplina dettata dagli articoli 14, 15 e 16 ricompresi nel Titolo III "Servizi reali alle imprese" della l.r. 5/90.

L'articolo 14 indica le finalità peraltro già richiamate all'art. 2 del progetto di T.U.

L'art. 15 individua la tipologia di interventi, è ripreso ed aggiornato anche alla luce dei contenuti dell'articolo 3 della l.r. 25/2008.

Infine, l'articolo 16 disciplina le procedure per l'assegnazione dei contributi, la norma risulta in contrasto con le disposizioni del D.Lgs 123/98 ed inoltre non tiene conto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.

L'articolo 27 "Insediamenti produttivi" ai fini dell'adeguamento normativo previsto all'art. 5, co. 2 della l.r. 8/2011, sostituisce gli articoli 17 e 18 contenuti nel Titolo IV "Interventi diretti a favorire l'insediamento in aree attrezzate e nei centri storici" della l.r. 5/90. Gli interventi risultano già compresi nell'ambito delle politiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della l.r. 25/2008, la cui attuazione è demandata nell'ambito del ciclo programmatico e dei documenti di programmazione di cui all'articolo 22 del presente progetto di T.U. La costituzione di un apposito fondo prevista all'art. 18 della l.r. 5/1990, di fatto mai attuata, viene eliminata rinviando al sistema di finanziamento adottato con il presente progetto di T.U. all'art. 54. I Comuni restano gli unici soggetti interlocutori della Giunta Regionale per lo sviluppo di iniziative in materia.

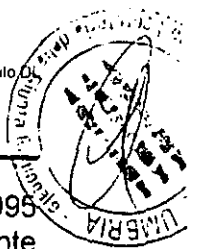
IN SINTESI:

- L'articolo 22 "Programmazione" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 42 "Piano pluriennale" e 43 "Contenuti del piano pluriennale" della l.r. 5/90 che vengono abrogati.
- L'articolo 23 "Sostegno allo sviluppo delle imprese" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 2 "Forme di intervento", 3 "Credito allo sviluppo" e 4 "Misura degli incentivi" della l.r. 5/1990.
- L'articolo 24 "Cooperative artigiane di garanzia" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 5 "Contributi alle cooperative artigiane", 6 "Misura dei contributi", 7 "Gestione e controllo" della l.r. 5/1990.
- L'articolo 25 "Consorzio fidi regionale dell'Umbria-CO.FI.RE. Umbria" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 8 "Consorzio fidi regionale - Fondo di garanzia" della l.r. 5/1990.
- L'articolo 26 "Servizi reali alle imprese artigiane" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 14 "Finalità", 15 "Tipologia degli interventi" e Art. 16 "Procedure per l'assegnazione dei contributi" della l.r. 5/1990.

**TITOLO IV
ATTIVITA' PROMOZIONALE**

Le disposizioni del Titolo IV (Attività promozionale) del progetto di T.U. – articoli 28, 29 e 30 sostituiscono gli articoli dal n. 33 al n. 37 del Titolo VII della l.r. n. 5/90. Gli articoli 38, 39, 40, e 41 della stessa l.r. 5/90 sono abrogati.

Si segnala che la disposizione di cui all'articolo 41 della l.r. 5/1990 rinviava, tra l'altro, al Consiglio regionale la determinazione delle modalità per la gestione delle attività

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

promozionali. A fronte di detta previsione veniva adottato il Regolamento regionale 24/1995 "Disciplina dell'attività di promozione dell'esportazione – art. 41 della l.r. 5/1990 recante Testo unico dell'Artigianato". Tale regolamento disciplinava l'attività di promozione dell'esportazione promossa dalla Regione Umbria, dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) dell'Umbria, dalle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria, dal Centro estero delle Camere di commercio dell'Umbria e da Sviluppo Umbria S.p.A., in attuazione dell'articolo 3 della convenzione tra gli stessi stipulata in data 14 novembre 1992.

L'abrogazione di detto Regolamento si rende necessaria come conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 41. Si evidenzia inoltre che rispetto la normativa abrogata risultano diversi i soggetti attualmente individuati per l'attuazione delle politiche per l'internazionalizzazione delle imprese. Inoltre, per effetto della l.r. 25/2008 la Regione Umbria promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale e sviluppa le politiche per la competitività finalizzate a favorire uno sviluppo sostenibile attraverso un ciclo programmatico, realizzato nell'ambito del partenariato economico e sociale, le cui fasi risultano tra l'altro: la definizione degli indirizzi pluriennali attraverso il documento di indirizzo pluriennale e l'individuazione del programma annuale.

Il tutto a dimostrazione della non coerenza del Regolamento regionale 24/1995 abrogato con il nuovo sistema attuato con la l.r. 25/2008.

Per ciò che concerne la sostituzione, ai sensi degli articoli 5 e 6 della l.r. 8/2011, risulta necessaria al fine di garantire la coerenza logica e sistematica delle norme, nonché l'adeguamento della disciplina agli strumenti finanziari e programmatici vigenti, al fine della semplificazione amministrativa e nel rispetto dei principi di proporzionalità degli adempimenti amministrativi e tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Le modifiche introdotte, inoltre, rispondono alla necessità di adeguare le norme preesistenti che risultano in contrasto con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e appalti pubblici.

L'articolo 28 "Attività promozionale" definisce, nell'ambito dei documenti di programmazione di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008, le modalità per la promozione e valorizzazione dei prodotti delle imprese artigiane, al fine di favorirne l'esportazione e la commercializzazione sul mercato nazionale e internazionale. Rispetto alla precedente formulazione degli articoli 33 e 34 della l.r. 5/1990 è stato eliminato il riferimento alle imprese singole o associate e alle imprese consorziate in quanto il riferimento risulta superfluo.

L'articolo 29 "Interventi promozionali" stabilisce al primo comma che la Regione coordina e favorisce la partecipazione a fiere o la realizzazione di specifiche manifestazioni, missioni, studi e qualsiasi altra iniziativa diretta al sostegno delle produzioni artigiane.

Al secondo comma dell'articolo si prevede che la Giunta regionale può attuare gli interventi di cui all'art. 28 direttamente, in collaborazione o tramite la camera di commercio o con altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore. I rapporti tra la Regione e gli altri soggetti possono essere regolati anche mediante convenzioni. Il riferimento: "*soggetti pubblici e privati operanti nel settore*" consente di includere tutte le tipologie dei soggetti del settore.

L'articolo 30 "Sostegno agli interventi promozionali" stabilisce che la Regione interviene a favore delle iniziative di promozione e commercializzazione delle produzioni delle imprese artigiane mediante la realizzazione di proprie iniziative, la concessione di contributi o il cofinanziamento di iniziative proposte da soggetti pubblici o privati con risorse a carico del Fondo per l'artigianato, che possono essere integrate anche da altri fondi regionali, nazionali e comunitari. Le iniziative suddette possono essere sia iniziative per la promozione sia iniziative correlate alla valorizzazione delle produzioni artigiane.

IN SINTESI:

- L'articolo 28 "Attività promozionali" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 33 "Finalità" e 34 "Interventi promozionali per l'esportazione" della l.r. 5/1990

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

- L'articolo 29 "Interventi promozionali e di commercializzazione" del progetto T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 35 "Soggetti" e 36 "Convenzioni" della l.r. 5/90
- L'articolo 30 "Contributi regionali" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 37 "Contributi regionali" della l.r. 5/90
- Gli articoli della l.r. 5/1990:
 - 38 (Interventi promozionali nel territorio nazionale), abrogato
 - 39 (Interventi promozionali nel territorio regionale), abrogato
 - 40 (Programma delle attività promozionali), abrogato
 - 41 (Gestione delle attività promozionali), abrogato
 - Regolamento regionale 24/1995 (Disciplina dell'attività di promozione dell'esportazione – art. 41 della L.R. n. 5/1990 recante testo unico artigianato), abrogato.

TITOLO V
TUTELA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

Il progetto di T.U. prevede l'abrogazione e le modifiche delle disposizioni contenute nella l.r. 5/90 relative al contrassegno di origine e qualità (da art. 22 ad art. 27). Tali abrogazioni risultano obbligatorie in quanto in contrasto con le disposizioni del TFUE, in materia di libera circolazione delle merci e in considerazione del fatto che l'art. 117, primo comma della Costituzione, impone al legislatore regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, come del resto è stato ribadito da recenti sentenze della Corte Costituzionale che hanno annullato analoghe disposizioni normative proposte da altre Regioni italiane.

Si evidenzia, infatti, che la Suprema Corte, con riferimento alla materia del marchio di origine e qualità, con due pronunce del 12 aprile 2012, n. 86, nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 e Sent. del 19 luglio 2012, n. 191, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9, ha sentenziato che l'istituzione di un marchio d'origine e qualità, che consente la possibilità alle imprese artigiane di potersene avvalere se pur previo rispetto di particolari requisiti individuati in appositi disciplinari, costituirebbe una "misura ad effetto equivalente". In particolare tale norma violerebbe l'art. 117, primo comma Cost., per inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in quanto si porrebbe in netto contrasto con le disposizioni dettate dagli artt. da 34 a 36 del TFUE, in materia di libera circolazione delle merci, disposizioni che vietano agli stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione, nonché qualsiasi altra misura di effetto equivalente.

Inoltre, l'istituzione di un marchio di origine e di qualità sarebbe in violazione dell'art. 120, primo comma della Costituzione.

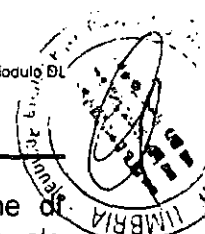
In considerazione a quanto sopra, l'articolo 21 della l.r. 5/90 recante la disciplina del contrassegno di origine e qualità, fattispecie equivalente a quella del marchio di origine e qualità, risulta abrogato e conseguentemente anche gli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della medesima l.r. 5/90.

Sotto questo particolare profilo la tutela delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale è, pertanto, ricondotta nell'ambito dell'articolo 32 e dell'articolo 33 del progetto di T.U., con l'elencazione dei settori dell'artigianato artistico tutelati e la previsione della figura del "Maestro Artigiano" e conseguentemente della "Bottega Artigiana" peraltro già prevista dalla l.r. 5/90, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

Le disposizioni del Titolo V, "Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale" del progetto di T.U. – articoli 31, 32, 33 e 34 - sostituiscono gli articoli 19, 20, 21, 22, e 28 del Titolo V della l.r. 5/90.

L'articolo 31 "Valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale" demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità e dei criteri per la identificazione, tutela e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



valorizzazione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale; l'individuazione di ulteriori settori tutelati oltre quelli stabiliti all'art. 32 attraverso il piano di indirizzo pluriennale di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008; la creazione o il potenziamento delle strutture dell'artigianato artistico; la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento della figura del "Maestro artigiano" di cui al comma dell'articolo 4 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato); i criteri e le modalità per il riconoscimento delle caratterizzazioni idonee a valorizzare l'insediamento e la presenza territoriale delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale, nonché promuovere in tale contesto l'immagine unitaria dell'Umbria. Si evidenzia che la dizione "tradizionale" in quanto connotazione propria dell'artigianato artistico non sta ad indicare una tipologia ulteriore di artigianato, ma si riferisce ai settori delle lavorazioni artistiche individuati ai sensi del D.P.R. 288/2001.

L'articolo 32 "Settori tutelati" La norma riproduce sostanzialmente quanto già previsto all'art. 20 della l.r. 5/1990, con l'aggiunta della previsione dell'artigianato tradizionale e del ruolo della Giunta regionale nell'individuazione di ulteriori settori.

Secondo questa disposizione infatti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento sono individuati ai sensi del D.P.R. 288/2001. Si ricorda a questo proposito che tale D.P.R. è stato adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c) della Legge 443/1985 ai fini della determinazione dei limiti dimensionali.

Al comma 1 del presente articolo sono indicati i settori dell'artigianato tutelati.

Al comma 2 è stata prevista la possibilità per la Giunta regionale di prevedere, con proprio atto, ulteriori settori nell'ambito del documento triennale di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008.

L'articolo 33 "Maestro Artigiano e Bottega-scuola" demanda al competente Servizio della Giunta regionale l'attribuzione del titolo di maestro artigiano prevista dall'articolo 4, comma 4 del D. Lgs. 167/2011. Fissa inoltre, al comma 2, i requisiti per l'attribuzione di detto titolo: l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con l'apposita annotazione di cui all'articolo 6, comma 1 lettera c) del presente progetto di T.U.; di una anzianità professionale di almeno 15 anni; un adeguato grado di capacità professionale ed elevata attitudine all'insegnamento. Il comma 3 stabilisce che il maestro artigiano può svolgere anche attività di docenza e di tutoraggio nei corsi di formazione tenuti dai soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale. Il comma 4 istituisce l'Elenco del maestro artigiano che è tenuto presso la competente struttura regionale in materia di artigianato. Il comma 5 stabilisce che potranno essere definite dalla Giunta regionale specifiche iniziative volte a valorizzare le imprese dirette dal maestro artigiano che a seguito di tale riconoscimento assumono la definizione di "Botteghe Scuola".

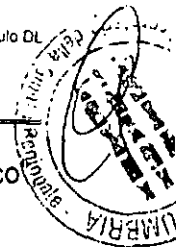
L'articolo 34 "Strutture integrate per l'artigianato artistico e tradizionale" mutua l'art. 28 della l.r. 5/90.

Nell'attuale formulazione l'individuazione di "nuove strutture" è rimessa alla programmazione pluriennale. La norma appare in tal senso più puntuale.

Si dà conto inoltre, che l'articolo 28, comma 2, lettera b) della l.r. 5/1990 prevede che il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 sia realizzato anche attraverso il potenziamento dei centri per le tradizioni popolari di Città di Castello e Orvieto (si segnala che la l.r. 46/1974 che li prevedeva è stata però abrogata dalla stessa l.r. 5/1990).

In sintesi:

- L'articolo 31 "Valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni gli articoli 19 "Finalità" e 21 "Contrassegno di origine e qualità" della l.r. 5/1990
- L'articolo 32 "Settori tutelati" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 20 "Settori tutelati" della l.r. 5/90
- L'articolo 34 "Strutture integrate per l'artigianato artistico" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 28 "Strutture integrate per l'artigianato artistico" della l.r. 5/1990
- Gli articoli della l.r. 5/1990:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

- 22 "Albo delle imprese artigiane operanti nel settore dell'artigianato artistico" abrogato
- 23 "Comitato regionale per il contrassegno di origine e qualità", abrogato
- 24 "Compiti del Comitato regionale", abrogato
- 25 "Disciplinare di produzione", abrogato
- 26 "Sanzioni" abrogato
- 27 "Competenze della Regione", abrogato.

**TITOLO VI
FORMAZIONE E OCCUPAZIONE**

Al titolo VI sono riproposti tre dei quattro articoli contenuti nel Titolo VI della l.r. 5/90 senza alcuna innovazione, salvo una loro riscrittura nella logica di riordino e semplificazione amministrativa della l.r. 8/2011, così modificato ai sensi dell'art. 5, co. 2, lettere c) e f) ed dell'art. 6 della l.r. 8/2011, per il necessario adeguamento normativo.

In coerenza con l'evoluzione normativa anche a livello regionale sono stati previsti interventi non solo nella formazione ma anche nel campo delle politiche attive del lavoro.

L'articolo 35 "Programmazione degli interventi" sostituisce l'articolo n. 29 della l.r. 5/90.

In coerenza con l'evoluzione normativa anche a livello regionale sono stati previsti interventi non solo nella formazione ma anche nel campo delle politiche attive del lavoro. La norma è coerente con l'impianto normativo esistente contenendo un aggiornamento degli strumenti della programmazione già disciplinati dalla specifica normativa di settore nella logica dell'integrazione con la programmazione dei fondi strutturali, delle modifiche radicali intervenute nella materia del diritto del lavoro rispetto alle tipologie ivi citate e in particolare all'approvazione del D. Lgs. 167/2011 in tema di apprendistato.

L'articolo 36 "Tipologia degli interventi" modifica e sostituisce l'art. 30 della l.r. 5/90. La tipologia degli interventi formativi è definita in coerenza con la legge regionale 11/2003 "Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" con specifico riferimento al ciclo di programmazione triennale ed annuale ivi previsto.

Detto articolo individua al comma 2 ulteriori tipologie di attività formative coerenti con le esigenze delle imprese artigiane già in precedenza individuate ai commi 2 e 3 dell'articolo 30 della l.r. 5/90. Al comma 3 nel rispetto del principio di sussidiarietà viene prevista la possibilità di integrazioni operative sui temi della formazione e dell'occupazione attraverso gli enti bilaterali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ed i fondi interprofessionali del settore.

L'articolo 37 "Modalità di attuazione degli interventi" modifica e sostituisce l'art. 31 della l.r. 5/90 precisandone i contenuti con riferimento alle modifiche normative via via succedutesi nel tempo anche con riferimento alla condizione delle persone disabili e svantaggiate.

L'art. 32 della l.r. 5/90 viene abrogato. Le attività formative richiamate al comma 1 possono essere realizzate solo dalle agenzie formative accreditate dalla Regione nel contesto di un regime giuridico e fiscale diverso da quello della prestazione di servizi e piuttosto assimilabile all'istituto della concessione, nonché nelle stesse imprese artigiane e nelle botteghe-scuola di cui al comma 7 dell'articolo 33 del progetto di T.U.. Questo sia con riferimento alle attività gestite attraverso la programmazione dei fondi strutturali sia attraverso risorse nazionali e regionali. Il riferimento agli oneri ed agli stanziamenti di cui al comma 2 deve considerarsi già incluso nel contesto dell'articolo 36 a valere sulla programmazione di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**In sintesi:**

- L'articolo 35 " Programmazione degli interventi" del progetto di T.U. sostituisce gli articoli 29 "Finalità" della l.r. 5/1990
- L'articolo 36 "Tipologia degli interventi" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 30 " Tipologia degli interventi" della l.r. 5/1990
- L'articolo 37 "Modalità di attuazione degli interventi" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 31 "Modalità di svolgimento delle attività formative" della l.r. 5/1990.
- L'articolo della l.r. 5/1990:
 - art. 32 "Incentivi per le attività formative" abrogato.

TITOLO VII**"DISCIPLINA PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE"**

Sulla base del nuovo assetto costituzionale, delineato con la riforma del Titolo V della Costituzione, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, spetta al legislatore statale la competenza di stabilire le condizioni omogenee per l'accesso e l'esercizio dell'attività di acconciatore, in quanto riconducibili alla materia della tutela della concorrenza. Sono attribuite alle Regioni le competenze legislative e regolamentari cosiddette "concorrenti" attinenti agli aspetti amministrativi, procedurali, formativi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

La legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) detta i principi fondamentali per la disciplina dell'attività professionale di acconciatore, stabilisce le disposizioni a tutela della concorrenza per l'esercizio della medesima attività e rimodula, tra l'altro, gli itinerari formativi, al fine di consentire una migliore integrazione degli operatori italiani nel contesto europeo. La Regione Umbria, in conformità a quanto stabilito dalla l. 174/2005, ha disciplinato l'attività dell'acconciatore con propria l.r. 12/2009, affidando alla Giunta Regionale il compito di definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale e l'organizzazione degli esami tecnico-pratici per l'acquisizione del titolo di abilitazione, garantendo condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio. La disciplina della professione di acconciatore è inserita nel progetto di T.U. apportando solo le modifiche necessarie all'adeguamento normativo, ai sensi degli artt. 5, comma 2 lett. c) e f) e 6 della l.r. 8/2011.

L'articolo 38 "Attività professionale di acconciatore" mutua l'art. 1 della l.r. 12/2009 definendo le finalità e gli obiettivi specifici della disciplina.

L'articolo 39 "Esercizio dell'attività di acconciatore" modifica e sostituisce l'art. 2 della l.r. 12/2009 ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) della l.r. 8/2011 per il necessario adeguamento alla normativa in materia di autorizzazioni.

E' stata introdotta la disposizione di cui all'art. 49, comma 4-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che riformula interamente l'art. 19 della legge 241/1990 sostituendo la dichiarazione di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Sono state, inoltre, recepite le modifiche apportate alla legge nazionale che disciplina l'attività di acconciatore (l. 174/2005) successivamente all'entrata in vigore della l.r. 12/2009. L'articolo 2, comma 2, della citata l. 174/2005, come sostituito dal d.lgs. 59/2010 (modificato dal d.lgs. 147/2012) prevede infatti che l'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo Sportello Unico di cui all'articolo 38 del d.l. 112/2008.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



L'articolo 39 del progetto di T.U. prevede che l'attività professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAPE (Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia) competente per il territorio in cui si svolge l'attività così come definito dall'art. 40 della l.r. 8/2011 e in conformità con quanto stabilito dal DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38 del D. Lgs 112/2008).

Il riferimento al possesso del nulla-osta igienico-sanitario viene sostituito con la previsione in base alla quale la segnalazione è corredata dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. L'art. 6 della l.r. 8/2011 e l'art. 19 della l. 241/1990, infatti, prevedono la sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, nulla osta il cui rilascio dipenda dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge con la segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste. Con specifico riferimento alle attività di acconciatore e di estetista, inoltre, l'art. 10, comma 2 del d.l. 7/2007 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 40/2007), ha eliminato il preesistente regime autorizzatorio, per sottoporre l'apertura delle attività di acconciatore e di estetista alla sola dichiarazione d'inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente, fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

L'articolo 40 "Funzioni della Regione per l'esercizio della professione di acconciatore" mutua l'art. 3 della l.r. 12/2009 ed elenca tutte le funzioni della Regione in coerenza con le disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale.

Non viene riprodotta la previsione contenuta nell'art. 3, comma 1 della l.r. 12/2009 relativa al termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge per l'emanazione dell'atto della Giunta regionale, in quanto si è già provveduto all'emanazione di tale atto.

In particolare con deliberazione del 20 dicembre 2010, n. 1895 è stato definito lo standard professionale e formativo per l'Acconciatore e con successiva deliberazione del 6 dicembre 2011, n. 1473 è stato definito lo standard di certificazione delle Unità di Competenza costituenti il profilo professionale di "Acconciatore". Con deliberazione del 12 dicembre 2011, n. 1518 è stato approvato il Repertorio regionale degli Standard di percorso formativo ed è stato inserito anche il percorso afferente l'Acconciatore.

Le funzioni delle Province non vengono riproposte in quanto assorbite dalla programmazione come attualmente definita e dalla gestione delle iniziative pubbliche di formazione articolate come sopra esplicitato.

L'articolo 41 "Funzioni dei comuni per l'esercizio della professione di acconciatore" modifica e sostituisce l'art. 5 della l.r. 12/2009 nel rispetto dell'art. 5 comma 2, lettera c), e f) dell'art. 6, comma 1, lettera b) della l.r. 8/2011. L'articolo elenca le funzioni dei comuni già contenute nella preesistente normativa. Sono state adeguate le indicazioni che devono contenere i regolamenti comunali, tenendo conto della disciplina nazionale di liberalizzazione di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici che stabilisce in materia di esercizi commerciali la libertà di stabilimento e libertà di prestazioni di servizi, definita "principio generale dell'ordinamento nazionale" salvi i vincoli connessi alla tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Inoltre si è tenuto conto anche dell'art. 34 del medesimo decreto, che stabilisce, tra l'altro, che la disciplina delle attività economiche deve essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale. Non viene riprodotta la lettera a) dell'art. 5 della l.r. 12/2009, relativa alle superfici minime ed ai requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività in quanto analoga previsione relativa all'attività di estetista (art. 5, comma 2, lettera b) della l.r. 10/1990) è già stata abrogata dalla l.r. 15/2010.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Non viene riprodotta la parola "obbligo" contenuta alla lettera c) dell'art. 5 della l.r. 12/2009, con la conseguenza che non è più obbligatoria l'esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura e viene eliminata la relativa sanzione (cfr. art. 44 progetto T.U.) in armonia con la sopra citata normativa in materia di liberalizzazioni.

Viene eliminato il riferimento ai turni di chiusura, in quanto l'art. 10, comma 2 del d.l. 7/2007 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 40/2007), prevede che le attività di acconciatore e di estetista sono soggette soltanto alla dichiarazione di inizio attività (oggi segnalazione certificata di inizio attività) e non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Non viene riproposto il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 12/2009, relativo alle funzioni di vigilanza e controllo, in quanto tali funzioni sono già previste all'articolo 5, comma 1 del progetto di T.U..

E' stata inserita una previsione transitoria al fine di dare continuità ai regolamenti comunali vigenti che sono applicabili nel limite della compatibilità delle proprie disposizioni con quelle della presente legge. Tale previsione riproduce il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 12/2009.

L'articolo 42 "Abilitazione professionale" mutua l'art. 6 e il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 12/2009.

L'articolo 43 "Trasferimento della titolarità" mutua l'art. 7 della l.r. 12/2009.

L'articolo 44 "Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di acconciatore" modifica in parte la previsione dell'art. 8 della l.r. 12/2009, uniformandone la formulazione a quella dell'analoga norma relativa alla professione di estetista. Viene inserita la previsione in base alla quale l'irrogazione delle sanzioni avviene da parte dell'autorità regionale competente per la funzione amministrativa esercitata dalla stessa ossia il rilascio dell'abilitazione e da parte dei comuni per le funzioni amministrative esercitate dagli stessi poiché l'irrogazione delle sanzioni spetta all'ente che esercita la relativa funzione sostanziale di amministrazione attiva (cfr. art. 2 della l.r. 15/1983).

Ne consegue che le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 44 del progetto di T.U. sono irrogate dai comuni mentre quelle di cui alla lettera a) dello stesso comma sono irrogate dall'autorità regionale competente.

Non vengono riprodotte le lettere d) e e) dell'art. 8 della l.r. 12/2009 (omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura e mancata osservanza degli orari e dei turni stessi) in armonia con le modifiche apportate all'articolo 41 del progetto di T.U. (non è più obbligatoria l'esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura).

In sintesi:

- L'articolo 38 "Attività Professionale" dei progetti di T.U. recepisce l'articolo 1 "Finalità" della l.r. 12/2009
- L'articolo 39 "Esercizio della attività di acconciatore" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 2 "Esercizio dell'attività" della l.r. 12/2009
- L'articolo 40 "Funzioni della Regione per l'esercizio della professione di acconciatore" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 3 "Funzioni della Regione" della l.r. 12/2009
- L'articolo 41 "Funzioni dei comuni per l'esercizio della professione di acconciatore" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 5 "Funzioni dei comuni" della l.r. 12/2009
- L'articolo 42 "Abilitazione professionale" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 6 "Abilitazione professionale" della l.r. 12/2009
- L'articolo 43 "Trasferimento della titolarità" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 7 "Trasferimento della titolarità" della l.r. 12/2009
- L'articolo 44 "Sanzioni amministrative esercizio acconciatore" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 8 "Sanzioni amministrative" della l.r. 12/2009.
- Gli articoli della l.r. 12/2009:
 - 4 "Funzioni delle province" abrogato

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



- 9 "Norme finali e transitorie" abrogato:
 - comma 3 in quanto ha cessato di produrre i suoi effetti (le attività formative da esso previste sono esaurite),
 - comma 1 in quanto riprodotto dal comma 4, dell'articolo 42 del progetto di T.U.,
 - comma 2 in quanto riprodotto dal comma 3, dell'articolo 41 del progetto di T.U..

TITOLO VIII

"DISCIPLINA PER LA PROFESSIONE DI ESTETISTA"

Si evidenzia che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni, come sottolineato anche per la disciplina della professione di acconciatore, deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina degli aspetti amministrativi, procedurali e formativi.

In attuazione della l. 1/1990 la Regione Umbria ha disciplinato con la l.r. 10/1990, l'attività professionale di estetista, individuando una serie di requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività stessa.

La disciplina della professione di estetista è inserita nel progetto di T.U. con le sole modifiche necessarie all'adeguamento normativo, ai principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 5 e 6 della l.r. 8/2011, con particolare riferimento agli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'articolo 45 "Requisiti richiesti e modalità di esercizio attività di estetista" modifica e sostituisce gli articoli 1 e 2 della l.r. 10/1990. L'articolo stabilisce i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

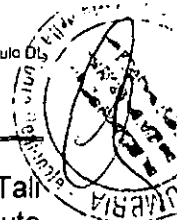
Non è stato riprodotto l'art. 3 della l.r. 10/1990, relativo alla programmazione dei Comuni concernente la dislocazione degli esercizi di estetista, al fine di conseguire un'equilibrata distribuzione degli esercizi stessi sul territorio regionale, in adeguamento alla disciplina nazionale in materia di liberalizzazione.

L'art. 31, comma 2, del decreto legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce, infatti, in materia di esercizi commerciali, la libertà di stabilimento e libertà di prestazioni di servizi, definita "principio generale dell'ordinamento nazionale" salvi i vincoli connessi alla tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Inoltre si è tenuto conto anche dell'art. 34 del medesimo decreto, che stabilisce, tra l'altro, che la disciplina delle attività economiche deve essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale.

L'articolo 46 "Attività formativa" apporta alcune modifiche alla previsione di cui all'art. 4 della l.r. 10/1990 "Formazione professionale" in armonia con l'aggiornamento della disciplina in materia di formazione professionale.

La Giunta Regionale con deliberazione del 18 gennaio 2010, n. 51 ha definito la Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di attestazione e di certificazione, intesi complessivamente come l'insieme dei riferimenti di metodo e di contenuto di supporto alla programmazione delle politiche del lavoro, alla capitalizzazione individuale degli apprendimenti ed alla loro migliore riconoscibilità sul mercato del lavoro. Il sistema degli standard è completamente definito a livello di architettura, in modo coerente con le raccomandazioni comunitarie in materia di trasparenza delle qualificazioni (EQF), ed in fase di continuo sviluppo nei suoi contenuti di rappresentazione del lavoro.

Si evidenzia infine che le prove di esame teorico-pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, nel rispetto

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6 commi 4, 5 e 6 della l. 1/1990. Tali prove possono essere svolte anche presso scuole private operanti nel settore, riconosciute in base alla vigente normativa.

Non viene riproposta la lettera c) del comma 2, dell'art. 4 della l.r. 10/1990, relativa alla formazione complementare per apprendisti, prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in quanto la stessa l.r. 25/1955 è stata abrogata dal d. lgs. 167/2011.

L'articolo 47 "Regolamento" modifica e sostituisce l'art. 5 della l.r. 10/1990.

In generale non è riproposto che i regolamenti comunali devono essere conformi allo schema approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e con il parere della Commissione di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della Commissione regionale per l'artigianato, in quanto i Comuni hanno già adottato un proprio regolamento in materia.

Sono state adeguate le indicazioni che devono contenere i regolamenti comunali, alle quali i regolamenti esistenti dovranno adeguarsi, tenendo conto della disciplina nazionale di liberalizzazione di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici che stabilisce in materia di esercizi commerciali la libertà di stabilimento e libertà di prestazioni di servizi, definita "principio generale dell'ordinamento nazionale" salvi i vincoli connessi alla tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente. Inoltre si è tenuto conto anche dell'art. 34 del medesimo decreto, che stabilisce, tra l'altro, che la disciplina delle attività economiche deve essere improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale.

Si è tenuto conto anche dell'art. 10, comma 2 del d.l. n. 7/2007, convertito nella l. 40/2007, il quale prevede che "le attività di acconciatore e di estetista non possono essere subordinate al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale".

Non viene riproposta la lettera a) del comma 2, dell'articolo 5 della l.r. 10/1990, relativa alle modalità di programmazione dello sviluppo dell'attività di estetista a livello territoriale, in quanto questa era collegata all'articolo 3 della l.r. 10/1990, del quale si prevede l'abrogazione. La mancata riproposizione è inoltre in armonia con la normativa nazionale in materia di liberalizzazione sopra citata.

Viene proposto quale contenuto minimo del regolamento comunale anche l'indicazione dei requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, in analogia a quanto previsto per l'attività di acconciatore (art. 41, comma 2, lettera a) del progetto di T.U.).

Viene inoltre aggiunta, rispetto alla normativa vigente, la lettera e), concernente le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA, in adeguamento all'avvenuta sostituzione dell'autorizzazione con la SCIA.

Vengono eliminati i commi 3 e 5 dell'articolo 5 della l.r. 10/1990 in quanto hanno esaurito i loro effetti.

L'articolo 48 "Esercizio dell'attività di estetista" modifica e sostituisce l'art. 6 della l.r. 10/1990.

L'esercizio è subordinato al conseguimento della qualifica professionale e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al SUAPE (Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia) competente per il territorio in cui si svolge l'attività così come definito dall'art. 40 della l.r. 8/2011 e in conformità con quanto stabilito dal DPR 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38 del D. Lgs 112/2008).

Il percorso per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista è quello di cui all'art. 3 della l. 1/1990.

La segnalazione è corredata dall'autocertificazione concernente la qualifica professionale e dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. L'attività di estetista può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

E' stata quindi introdotta la disposizioni di cui all'art. 49, comma 4-bis, del decreto legge n. 78/2010, come convertito con modificazioni dalla l. 122/2010, che riformula interamente l'art. 19 della l. 241/1990 sostituendo la dichiarazione di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Sono state, inoltre, recepite le modifiche apportate alla legge nazionale che disciplina l'attività di estetista (l. 1/1990) successivamente all'entrata in vigore della l.r. 10/1990. L'art. 2 della l. 1/1990, come sostituito dal d.lgs. 59/2010 (poi modificato dal d.lgs. 147/2012), prevede, infatti, che l'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo Sportello Unico di cui all'art. 38 del d.l. 112/2008.

Con riferimento alla documentazione che deve essere allegata alla segnalazione, le espressioni utilizzate sono state uniformate a quelle contenute nella disciplina in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 6 della l.r. 8/2011 e all'art. 19 della l. 241/1990 (come sostituito dal d.l. 78/2010).

Si sottolinea che la qualifica professionale di estetista, ai sensi dell'art. 3 della l. 1/1990, s'intende conseguita dopo il superamento dell'esame teorico-pratico svolto dagli Enti formativi accreditati presso la Regione medesima ed iscritti nel catalogo unico regionale.

Inoltre è stato modificato il termine entro il quale il comune, accertata la carenza dei requisiti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, portandolo da trenta a sessanta giorni. Tale modifica risulta in armonia con l'evoluzione della normativa statale in materia di SCIA (art. 19, comma 3 della l. 241/1990).

L'articolo 49 "Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale" mutua l'art. 9 della l.r. 10/1990 con i necessari adeguamenti lessicali.

L'articolo 50 "Indirizzo, coordinamento e controllo" mutua l'art. 10 della l.r. 10/1990.

Non viene riproposto il comma 3 dell'art. 10 della l.r. 10/1990 alla luce dei principi di semplificazione di cui alla l.r. 8/2011, in quanto mai attuato e ritenuto superfluo anche in considerazione del normale flusso delle informazioni intercorrenti tra Comune e Regione.

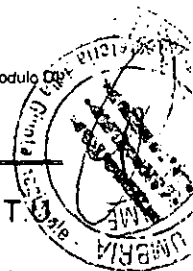
L'articolo 51 "Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di estetista" modifica in parte la previsione dell'art. 11 della l.r. 10/1990. Viene inserita la previsione in base alla quale l'irrogazione delle sanzioni avviene da parte dell'autorità regionale competente e da parte dei comuni per le funzioni amministrative esercitate dagli stessi poiché l'irrogazione delle sanzioni spetta all'ente che esercita la relativa funzione sostanziale di amministrazione attiva (art. 2 della l.r. 15/1983).

In particolare il comma 2 dell'art. 12 della l. 1/1990 fa riferimento all'esercizio dell'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale, riferimento ormai non più in linea con la nuova disciplina di inizio attività che ha escluso il sistema autorizzatorio precedente (SCIA). La legge regionale fa riferimento a questo comma tenuto conto che l'adeguamento dello stesso alla normativa statale dovrà essere effettuato tramite norma almeno di pari grado.

In relazione alla l.r. 10/1990 si precisa che vengono abrogati i seguenti articoli: 3 "Programmazione" della l.r. 10/1990; 8 della l.r. 10/1990 "Composizione delle Commissioni comunali" in applicazione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 2-bis della l. 161/1963 da parte dell'art. 77, co. 2-bis del d.lgs. 59/2010; 12 "Norma transitoria" in quanto ha esaurito i suoi effetti.

In sintesi:

- L'articolo 45 "Requisiti richiesti e modalità di esercizio attività di estetista" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 2 "Requisiti richiesti e modalità di esercizio" della l.r. 10/1990.
- L'articolo 46 "Attività formativa" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 4 "Formazione professionale" della l.r. 10/1990.
- L'articolo 47 "Regolamento" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 5 "Regolamento" della l.r. 10/1990.
- L'articolo 48 "Esercizio dell'attività di estetista" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 6 "Esercizio dell'attività di estetista" della l.r. 10/1990.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- L'articolo 49 "Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale" del progetto di T.U. recepisce l'articolo 9 "Compiti delle Unità sanitarie locali" della l.r. 10/1990.
- L'articolo 50 "Indirizzo, coordinamento e controllo" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 10 "Indirizzo, coordinamento e controllo" della l.r. 10/1990.
- L'articolo 51 "Sanzioni amministrative esercizio estetista" del progetto di T.U. sostituisce con modificazioni l'articolo 11 "Sanzioni amministrative" della l.r. 10/1990.
- Gli articoli della l.r. 10/1990:
 - 3 "Programmazione" abrogato
 - 8 "Composizione della Commissione comunale" abrogato
 - 12 "Norma transitoria" abrogato.

TITOLO IX – NORME FINALI E TRANSITORIE

L'articolo 52 "Disposizioni in materia di aiuti di stato" garantisce il rispetto della normativa in materia di aiuti.

L'articolo 53 "Norma finanziaria" modifica e sostituisce gli articoli 62 e 63 della l.r. 5/1990 nonché l'articolo 41 della l.r. 42/1988 in piena attuazione dei principi di semplificazione introdotti dalla l.r. 8/2011. Le disposizioni normative in materia finanziaria di cui alla l.r. 5/1990 e alla l.r. 42/1988 prevedevano l'utilizzo di 26 capitoli di spesa.

Il presente articolo, nel rispetto dei predetti principi, e di quelli in materia contabile, istituisce il Fondo regionale per l'artigianato, che verrà gestito in due capitoli distinti del Bilancio regionale, uno per la parte corrente ed uno per la parte capitale.

La scelta è stata fatta, in linea con quelle già effettuate da altre Regioni, al fine di garantire una maggiore visibilità delle risorse assegnate al settore, garantendo al tempo stesso trasparenza e flessibilità nella gestione.

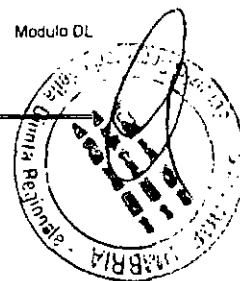
Con il Testo Unico sono stati eliminati numerosi interventi per i quali non c'è più necessità di mantenere un capitolo specifico. Inoltre l'attribuzione delle risorse e il dettaglio degli interventi viene rimandato ai processi di programmazione di cui all'art. 22 del progetto di T.U.; in sostanza nell'ambito del ciclo programmatico di cui alla l.r. n. 13/2000 vengono assegnate le risorse per il settore, nell'ambito dei documenti programmatici redatti ai sensi dell'art. 7 della l.r. 25/2008 vengono ripartite le risorse per gli specifici interventi siano essi di parte corrente o di parte capitale.

L'articolo 54 "Disposizioni finali e transitorie" regola il regime transitorio delle norme. Viene assicurata in primo luogo la continuità delle funzioni in capo alla CRA, e si assegnano 90 giorni alle CPA per concludere i procedimenti in carico alla data di entrata in vigore del progetto di T.U. Inoltre viene disposto che i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere conclusi ai sensi della normativa di riferimento.

E' stato previsto come norma transitoria il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 10 del progetto di T.U. dei soggetti che presentano i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del medesimo.

In sintesi:

- Gli articoli 61 "Modificazioni e integrazioni alla precedente normativa", 62 "Apporto finanziario di altri soggetti", 63 "Copertura finanziaria" della l.r. 5/90 e 41 "Norma finanziaria" della l.r. 42/1988 sono sostituiti dall'art. 53 "Norma finanziaria" del progetto di T.U..

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**TITOLO X - ABROGAZIONI****L'articolo 55 "Abrogazioni di norme"**

L'articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 lett. b) della l.r. 8/2011, indica in maniera esplicita le norme che disciplinano la materia dell'artigianato e oggetto di abrogazione da parte del presente progetto di T.U.. Come noto, l'articolo 15 delle preleggi del codice civile prevede tre tipi di abrogazione delle leggi: abrogazione per dichiarazione espressa del legislatore, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (abrogazione tacita) e, infine, per intervenuta nuova disciplina dell'intera materia, precedentemente disciplinata da una o più disposizioni normative.

In quest'ultima fattispecie rientra la redazione del testo unico, in quanto trattasi di legge che racchiude al suo interno la disciplina di un'intera materia. Il testo unico, anche nel caso in cui presenti un contenuto meramente ricognitivo, limitandosi ad una raccolta di norme già in vigore, determina l'abrogazione di tutte le norme precedentemente vigenti nella materia oggetto di riordino, che risultano poi riprodotte nel nuovo corpus legislativo. Nel caso del testo unico le abrogazioni delle norme precedenti possono essere solo espresse, in quanto la sua peculiare funzione è quella di contribuire al conseguimento di un maggior livello di certezza del diritto, attraverso un processo di semplificazione e chiarezza delle norme e eliminazione di contraddizioni interne al nuovo corpus normativo. Al testo unico, anche meramente ricognitivo, è, pertanto, sempre riconosciuta una portata innovativa ed è perciò attribuita la capacità abrogativa delle precedenti disposizioni legislative.

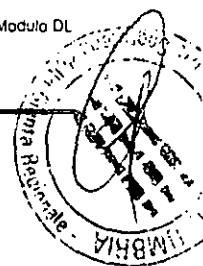
Disegno di legge: "Testo unico in materia di artigianato".

Indice**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 "Oggetto"
- Art. 2 "Finalità e principi"
- Art. 3 "Destinatari"
- Art. 4 "Funzioni della Regione"
- Art. 5 "Funzioni dei Comuni"
- Art. 6 "Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPRESA ARTIGIANA

- Art. 7 "Imprenditore artigiano"
- Art. 8 "Impresa artigiana"
- Art. 9 "Limiti dimensionali"
- Art. 10 "Albo delle imprese artigiane"
- Art. 11 "Iscrizione all' Albo delle imprese artigiane"
- Art. 12 "Modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane"
- Art. 13 "Accertamenti e controlli"
- Art. 14 "Iscrizione d'ufficio all'Albo delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

imprese artigiane"

Art. 15 "Ricorsi"

Art. 16 "Agenzie per le imprese"

Art. 17 "Associazioni di categoria dell'artigianato"

Art. 18 "Commissione regionale per l'artigianato"

Art. 19 "Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato"

Art. 20 "Diritti di segreteria e di certificazione"

Art. 21 "Sanzioni amministrative"

TITOLO III - SVILUPPO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE

Art. 22 "Programmazione"

Art. 23 "Sostegno allo sviluppo delle imprese"

Art. 24 "Cooperative artigiane di garanzia"

Art. 25 "Consorzio fidi regionale dell'Umbria"

Art. 26 "Servizi reali alle imprese artigiane"

Art. 27 "Insediamenti produttivi"

TITOLO IV - ATTIVITA' PROMOZIONALE

Art. 28 "Attività promozionale"

Art. 29 "Interventi promozionali"

Art. 30 "Sostegno agli interventi promozionali"

TITOLO V - TUTELA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE

Art. 31 "Valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale"

Art. 32 "Settori tutelati"

Art. 33 "Maestro Artigiano e Bottega-scuola"

Art. 34 "Strutture integrate per l'artigianato artistico e tradizionale"

TITOLO VI - FORMAZIONE E OCCUPAZIONE

Art. 35 "Programmazione degli interventi"

Art. 36 "Tipologia degli interventi"

Art. 37 "Modalità di attuazione degli interventi"

TITOLO VII - DISCIPLINA PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

Art. 38 "Attività professionale di acconciatore"

Art. 39 "Esercizio dell'attività di acconciatore"

Art. 40 "Funzioni della Regione per l'esercizio dell'attività di acconciatore"

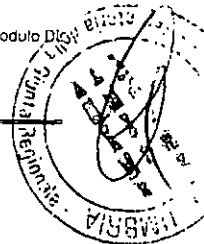
Art. 41 "Funzioni dei comuni per l'esercizio dell'attività di acconciatore"

Art. 42 "Abilitazione professionale"

Art. 43 "Trasferimento della titolarità"

Art. 44 "Sanzioni amministrative per

segue atto n. 1228 del 27/11/12

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

l'esercizio dell'attività di acconciatore"

TITOLO VIII - DISCIPLINA PER LA PROFESSIONE DI ESTETISTA

Art. 45 "Requisiti richiesti e modalità di esercizio dell'attività di estetista"

Art. 46 "Attività formativa"

Art. 47 "Regolamento"

Art. 48 "Esercizio dell'attività di estetista"

Art. 49 "Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale"

Art. 50 "Indirizzo, coordinamento e controllo"

Art. 51 "Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di estetista"

TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 "Disposizioni in materia di aiuti di stato"

Art. 53 "Norma Finanziaria"

Art. 54 "Disposizioni finali e transitorie"

TITOLO X - ABROGAZIONI

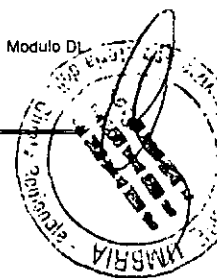
Art. 55 "Abrogazioni di norme"

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1
(Oggetto)**

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale del 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di artigianato.

**Art. 2
(Finalità e principi)**

1. La Regione nel rispetto della normativa comunitaria, degli articoli 45, comma 2 e 117, comma 4 della Costituzione e dell'articolo 15 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo sociale dell'impresa artigiana quale fattore di sviluppo economico regionale, la libertà di iniziativa economica e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

le attività lavorative nel settore dell'artigianato, anche al fine di rafforzare il sistema produttivo integrato e di realizzare una condizione di piena occupazione.

2. La Regione promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela dell'artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, attraverso politiche per lo sviluppo d'impresa, l'accesso al credito, lo sviluppo tecnologico ed organizzativo, nonché attraverso gli insediamenti produttivi in aree attrezzate e nei centri storici, la promozione delle produzioni, la tutela e la valorizzazione dell'artigianato artistico, la formazione e l'occupazione.

3. La Regione informa la propria azione programmatica ed amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese). In particolare la Regione negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori, certificatori nonché la concessione di benefici in materia di artigianato, non può introdurre nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3 senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato con riferimento al medesimo arco temporale.

4. La Regione con il concorso degli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria dell'artigianato, persegue il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

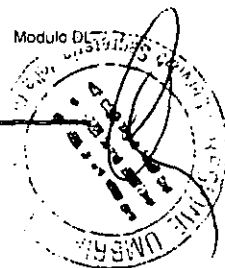
Art. 3
(Destinatari)

1. La presente legge si applica in particolare:

a) alle imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 10, di seguito denominato Albo;

b) ai consorzi e alle società consortili costituiti tra imprese artigiane, anche in forma cooperativa, iscritti nell'Albo con la

segue atto n. 1727 del 27/12/12

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

denominazione di "consorzio artigiano" o "società consortile artigiana";

c) alle cooperative artigiane di garanzia ed ai confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritti nella separata sezione dell'Albo;

d) a tutti gli altri soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale artigiana nel territorio della regione.

Art. 4
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, esercita le funzioni e i compiti amministrativi non attribuiti dalla presente legge ai comuni o alla camera di commercio, al fine di assicurarne l'esercizio unitario delle funzioni nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 5
(Funzioni dei comuni)

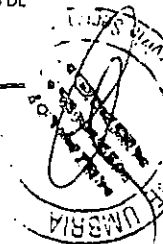
1. I comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sull'impresa artigiana nonché sull'esercizio abusivo dell'attività artigiana, disponendo verifiche, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle condizioni stabilite dalla presente legge per l'esercizio delle attività imprenditoriali.

2. I comuni, in particolare:

a) effettuano verifiche relative a iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese dall'Albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 10, anche su richiesta della camera di commercio;

b) svolgono le funzioni relative all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore ed estetista, di cui ai Titoli VII e VIII.

3. I Comuni trasmettono le risultanze delle attività di cui al comma 1 alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai fini degli adempimenti di competenza.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Art. 6**

(Funzioni delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura)

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate "camera di commercio" territorialmente competenti, svolgono le seguenti funzioni:

a) tenuta e aggiornamento dell'Albo di cui all'art. 10;

b) rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'Albo;

c) riconoscimento dei mestieri artistici e tradizionali e dell'abbigliamento su misura individuati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura) e nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'articolo 9, con apposita annotazione nell'Albo di cui all'articolo 10;

d) attività di vigilanza e controllo ai sensi degli articoli 13 e 14;

e) accertamento degli illeciti amministrativi di cui al Titolo II e notifica dei relativi verbali ai soggetti interessati, salvo quanto disposto da specifiche normative statali o regionali;

f) irroga le sanzioni di cui all'articolo 21 ed incamera gli introiti dei relativi proventi, salvo quanto disposto da specifiche normative statali o regionali.

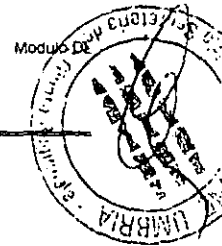
2. La camera di commercio assicura agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico-amministrativo in relazione alle funzioni svolte dalla stessa.

TITOLO II**DISCIPLINA DELL'IMPRESA ARTIGIANA****Art. 7**

(Imprenditore artigiano)

1. È imprenditore artigiano, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato), colui che esercita

segue atto n. 1427 del 24/12/12

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

3. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi statali.

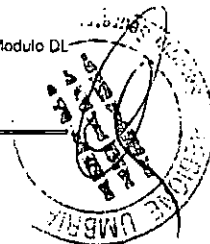
4. L'imprenditore artigiano nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da norme statali.

Art. 8
(Impresa artigiana)

1. È artigiana l'impresa che, ai sensi della legge 443/1985, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

2. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9 e con gli scopi di cui al comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 9 e con gli scopi di cui al comma 1:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 7 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice;

c) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

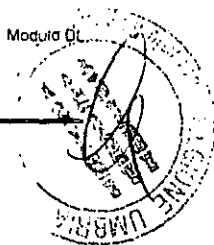
4. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al comma 3, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3.

5. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

Art. 9
(Limiti dimensionali)

1. L'impresa artigiana, ai sensi della legge 443/85, può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come individuati con D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288: un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;

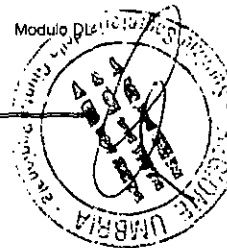
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:

a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

artigiana;

d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

e) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;

f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

3. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del venti per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 10.

Art. 10

(Albo delle imprese artigiane)

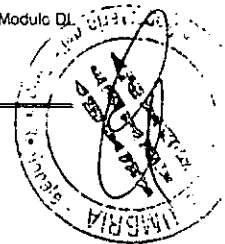
1. E' istituito presso la camera di commercio territorialmente competente l'Albo delle imprese artigiane.

2. Sono iscritte nell'Albo di cui al comma 1 le imprese in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge e, in separata sezione dell'Albo, i consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane nonché i confidi di cui all'articolo 13 del d.l. 269/2003.

Art. 11

(Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane)

1. Ai fini dell'avvio dell'attività di impresa artigiana, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 l'interessato presenta, per via telematica o mediante supporto informatico, alla camera di commercio territorialmente competente, anche per il tramite dell'agenzia per le imprese di cui all'articolo 16, la comunicazione unica per la nascita di impresa di cui all'articolo 9 del d.l. 7/2007. Sono fatte salve le diverse disposizioni

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

normative anche statali applicabili ad attività e settori specifici che prevedono modalità di iscrizione differenti rispetto a quanto prescritto dalla presente legge.

2. La comunicazione unica di cui al comma 1, attesta il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e determina l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 10, con decorrenza dalla data di presentazione da parte dell'interessato della comunicazione stessa.

3. L'iscrizione di cui al comma 2 è condizione per:

a) la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;

b) l'adozione da parte dell'impresa nella denominazione della ditta o nell'insegna o nel marchio della qualifica "artigianale";

c) gli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

4. Ai sensi della l. 443/1985, in caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare su richiesta, l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 7, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

Art.12

(Modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane)

1. La modifica dell'attività, della sede e/o della ragione sociale nonché di ogni altra variazione rilevante ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 10 o la cancellazione dall'Albo medesimo per la perdita dei requisiti di qualifica artigiana o per cessata attività, è trasmessa alla camera di commercio territorialmente competente dal legale rappresentante dell'impresa, anche per il tramite dell'agenzia per le imprese di cui all'articolo 16, mediante la comunicazione

segue atto n.

1424 del 22/11/11

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

unica di cui all'articolo 11, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta modifica, perdita dei requisiti di qualifica artigiana o cessazione dell'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 produce effetti dalla data dell'evento che ha comportato la modifica o la cancellazione dichiarata nella comunicazione stessa.

3. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati ai sensi del comma 1 per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività, ai sensi dell'art. 9bis, comma 4 del d.l. 7/2007 convertito con modificazioni dalla legge 40/2007.

Art. 13**(Accertamenti e controlli)**

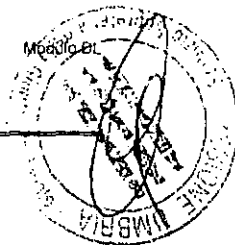
1. La camera di commercio territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, anche su segnalazione di altre amministrazioni, intima al soggetto interessato di conformare la propria attività alla normativa vigente e a rimuovere gli effetti causati, entro un termine non inferiore a trenta giorni.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato nell'intimazione di cui al comma 1 senza che l'interessato abbia provveduto a quanto in essa prescritto, la camera di commercio territorialmente competente adotta motivati provvedimenti di cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 10. E' fatto, comunque, salvo il potere della camera di commercio di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. I provvedimenti della camera di commercio sono notificati ai soggetti interessati e trasmessi anche agli enti che hanno effettuato la segnalazione di cui al comma 1.

4. I provvedimenti di modificazione o di cancellazione adottati dalla camera di commercio ai sensi del presente articolo non pregiudicano l'obbligo contributivo per il

segue atto n. 1324 del 27/11/12



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

periodo di esercizio effettivo dell'attività ai sensi del comma 4 dell'articolo 9bis del d.l. 7/2007 convertito, con modificazioni, dalla l. 40/2007.

Art. 14

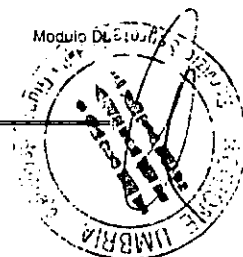
(Iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane)

1. La camera di commercio territorialmente competente, in caso di accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9, anche su segnalazione di altre amministrazioni, iscrive d'ufficio l'impresa nell'Albo di cui all'art. 10, ai sensi dell'art. 9-bis comma 4 del d.l. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla l. 40/2007.

2. Il provvedimento di iscrizione di cui al comma 1 è adottato previa comunicazione all'impresa interessata a cui è assegnato un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di mancato accoglimento delle osservazioni, la camera di commercio, entro trenta giorni procede all'iscrizione all'Albo con provvedimento da notificare all'impresa interessata.

3. Qualora a seguito di accertamento o verifiche ispettive emergano gli elementi per l'iscrizione dell'impresa alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), l'ente accertatore ne dà comunicazione alla camera di commercio che provvede all'iscrizione all'Albo con decorrenza immediata, fatto salvo il procedimento di cui al comma 2.

4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato al presente articolo, nonché agli articoli 11, 12 e 13, si rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 (Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7).

Art. 15
(Ricorsi)

1. Avverso i provvedimenti adottati dalla camera di commercio di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 18, di seguito Commissione, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

2. Le decisioni della Commissione, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della l. 443/1985.

Art. 16
(Agenzie per le imprese)

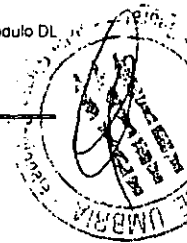
1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Art. 17
(Associazioni di categoria dell'artigianato)

1. La Regione riconosce le associazioni di categoria dell'artigianato, presenti e operanti nel territorio regionale, quali soggetti principali di riferimento per lo sviluppo delle politiche, delle azioni e delle attività a favore del settore.

segue atto n. 1424

del 22/12/12

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. La Regione assegna annualmente contributi alle associazioni di cui al comma 1 per il finanziamento di progetti volti al potenziamento del settore dell'artigianato, in coerenza e nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 22.

3. I contributi di cui al comma 2 sono assegnati sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con atto della Giunta regionale.

Art. 18

(Commissione regionale per l'artigianato)

1. La Commissione regionale per l'Artigianato, organo collegiale tecnico e consultivo in materia di artigianato, ha sede presso la Giunta regionale ed è composta da:

a) tre componenti, non imprenditori, designati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di presidente, tra i quali almeno due esperti in materia giuridica ed amministrativa;

b) due componenti effettivi e due supplenti esperti in materia di artigianato, non imprenditori, designati dalle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.

3. Le designazioni di cui al comma 1, lettera b) devono essere richieste entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 3. La Giunta regionale provvede, entro il medesimo termine, alla designazione dei componenti di cui al comma 1, lettera a).

4. Qualora, alla scadenza del termine di cui al comma 3, non siano state effettuate tutte le designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione nomina la Commissione con i componenti già designati. In tal caso la Commissione opera ad ogni effetto come se fosse costituita solo dai soggetti nominati. Non si provvede alla nomina della Commissione se le designazioni sono inferiori a tre. La Commissione è integrata con le designazioni successivamente pervenute.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.

6. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite con regolamento interno adottato dalla stessa nella prima seduta successiva all'insediamento.

7. La partecipazione alla Commissione è gratuita.

8. La giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri per l'individuazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Art. 19

(Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato)

1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) decide sui ricorsi proposti contro i provvedimenti della camera di commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo;

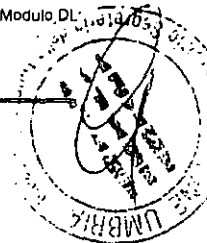
b) propone alla Giunta regionale, anche in collaborazione con le camere di commercio e Unioncamere, iniziative volte alla tutela, sviluppo e valorizzazione dell'artigianato.

Art. 20

(Diritti di segreteria e di certificazione)

1. Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche e di ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti derivanti dalle risultanze dell'Albo, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli stabiliti per le camere di commercio ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1977 n. 973 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Art. 21
(Sanzioni amministrative)

1. I trasgressori delle disposizioni contenute nel presente titolo, previo accertamento da parte della camera di commercio territorialmente competente ai sensi dell'art. 6, sono puniti con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che sono irrogate dalla camera di commercio, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), salvo quanto previsto da specifiche normative statali e regionali.

2. Le sanzioni amministrative sono inflitte, nei limiti minimi e massimi di seguito indicati in rapporto alla gravità delle infrazioni rilevate:

a) da euro duecentocinquantotto/00 (258,00) a euro duemilacinquecentottantadue/00 (2.582,00) nei casi di:

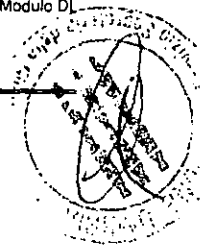
- 1) esercizio abusivo di attività artigiana;
- 2) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'Albo, ovvero da altri soggetti, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio;

b) da euro centocinquantacinque/00 (155,00) a euro millecinquecentocinquanta/00 (1.550,00) nel caso di omessa comunicazione di iscrizione all'Albo da parte di impresa avente i requisiti artigiani;

c) da euro cinquantuno/65 (51,65) a euro cinquecentosedici/50 (516,50), con riferimento alle imprese individuali per la violazione di quanto previsto dall'articolo 2194 c.c.; da euro centotre/00 (103,00) a euro milletrentatre/00 (1.033,00), con riferimento alle società di cui all'articolo 2626 c.c. nei casi di:

- 1) omessa comunicazione di iscrizione all'Albo;
- 2) omessa o ritardata presentazione della comunicazione di cessazione;
- 3) omessa o ritardata presentazione della comunicazione di modificazione relativa

segue atto n. 1426 del 27/12/12

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ad eventi incidenti sui requisiti sostanziali di impresa artigiana ovvero di titolare, socio, collaboratore artigiano.

3. Le entrate provenienti dalle sanzioni di cui al comma 2 sono, tra l'altro, impiegate dalla camera di commercio per la realizzazione di iniziative dirette alla promozione ed allo sviluppo delle imprese artigiane.

TITOLO III SVILUPPO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE

Art. 22 (Programmazione)

1. La Regione stabilisce le linee programmatiche delle politiche in materia di artigianato con il documento annuale di programmazione (DAP) di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

2. Le strategie e gli obiettivi per il settore dell'artigianato sono definiti nel documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale).

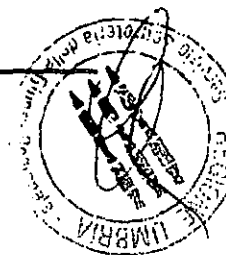
3. Le specifiche misure di intervento, con l'indicazione delle relative risorse, sono individuate dalla Giunta regionale nel Programma annuale, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della l.r. 25/2008.

Art. 23 (Sostegno allo sviluppo delle imprese)

1. La Regione, attraverso gli strumenti programmatici di cui all'articolo 22, favorisce l'accesso al credito ed il sostegno dei processi di investimento e di crescita dimensionale delle imprese artigiane.

2. La Regione, per le finalità di cui al

segue atto n. 1427 del 27/11/12

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comma 1, attua forme differenziate di intervento ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997, n. 59), quali contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento, contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria, finanziamenti a tasso agevolato mediante la costituzione di fondi rotativi di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati con le risorse del Fondo regionale per l'Artigianato di cui all'articolo 53 e mediante il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Art. 24**(Cooperative artigiane di garanzia)**

1. La Regione favorisce l'accesso al credito delle imprese artigiane anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle cooperative artigiane di garanzia, realizzato mediante il potenziamento dei fondi rischi, anche con la collaborazione di enti locali, camere di commercio ed altri soggetti pubblici e privati interessati.

2. Ai fini della verifica dei risultati conseguiti e dell'efficacia della gestione, le cooperative artigiane destinatarie dei contributi di cui al comma 1 trasmettono alla Giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, il bilancio e la relazione sull'attività svolta mediante i fondi rischi costituiti con risorse regionali.

3. Gli aiuti alle imprese, attivati con i fondi rischi delle cooperative artigiane di garanzia costituiti con risorse pubbliche, sono concessi in base al Reg. (CE) 15-12-

segue atto n. 1728 del 27/11/12

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2006, n. 1998/2006 "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

4. Le cooperative artigiane di garanzia possono gestire fondi per l'abbattimento dei tassi di interesse ai sensi dell'articolo 13, comma 55 del d.l. 269/2003, come modificato dal comma 135 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 9 della l.r. 25/2008, specifiche analisi sui risultati complessivamente conseguiti nel settore del credito dell'artigianato.

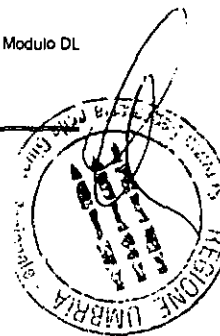
Art. 25**(Consorzio fidi regionale dell'Umbria)**

1. Il Consorzio fidi regionale dell'Umbria, di seguito CO.FI.RE. Umbria, già costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato), è un consorzio fidi di secondo grado, partecipato dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 7 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, opera tramite attività di cogaranzia, controgaranzia e può svolgere attività di servizio alle cooperative artigiane di garanzia.

2. La Regione sostiene il CO.FI.RE. Umbria mediante la partecipazione al capitale, il rafforzamento dei fondi rischi, la concessione di contributi nei limiti della vigente normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.

3. Il CO.FI.RE. Umbria deve, in particolare:

- a) agevolare l'accesso al credito;
- b) fornire selettivamente le garanzie necessarie al buon funzionamento delle operazioni di cui al presente articolo;
- c) favorire il ricorso da parte delle imprese a strumenti finanziari innovativi.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 3, lettera a) è promossa la costituzione di un fondo di garanzia al quale possono concorrere, con proprie quote:

- a) province;
- b) comuni;
- c) camera di commercio;
- d) Sviluppumbria S.p.A.;
- e) cooperative artigiane di garanzia;
- f) istituti di credito;
- g) associazioni artigiane e loro finanziarie;
- h) altri soggetti interessati pubblici e privati.

5. Il CO.FI.RE. Umbria può svolgere altresì funzioni di supporto alla Regione ed agli altri soci per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane.

6. Il CO.FI.RE. Umbria presenta annualmente alla Giunta regionale il programma di attività in coerenza con i contenuti della programmazione regionale in tema di politiche per il credito alle piccole e medie imprese.

7. Compete alla Giunta regionale l'approvazione preventiva dello schema dello statuto del CO.FI.RE. Umbria e delle sue modificazioni.

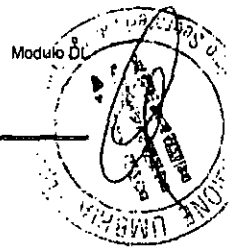
8. La Regione partecipa agli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 39, comma 7 del d.l. 201/2011 "In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326".

Art. 26

(Servizi reali alle imprese artigiane)

1. La Regione, anche ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 25/2008, favorisce l'accesso delle imprese artigiane singole, associate o consorziate a servizi finalizzati

segue atto n. 1724 del 27/12/12

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

alla crescita ed allo sviluppo d'impresa, quali:

- a) servizi innovativi per il rafforzamento delle competenze tecnologiche, organizzative e gestionali, ivi compreso l'utilizzo a tempo di figure manageriali qualificate;
- b) tecnologie per l'informazione e la comunicazione;
- c) sistemi di gestione aziendale certificati nonché di certificazione di prodotto/servizio;
- d) costituzione, qualificazione di reti di impresa e altre forme di associazioni ed aggregazioni di impresa previste dalla vigente normativa.

2. Gli interventi finanziari a favore delle imprese singole associate e consorziate per l'acquisizione dei servizi di cui al comma 1, sono definiti nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 22.

Art. 27
(Insediamenti produttivi)

1. La Regione, nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008 e nel rispetto della normativa urbanistica e di settore vigente, definisce le politiche e gli interventi finalizzati a favorire l'insediamento nella rete delle aree attrezzate e della logistica regionale delle imprese artigiane, singole, associate o consorziate, in coerenza con le politiche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della medesima l.r. 25/2008 e con le politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio ai fini produttivi.

2. La Regione, al fine di favorire l'insediamento delle imprese artigiane, dell'artigianato artistico e di servizio nei centri storici, può realizzare specifiche iniziative, in collaborazione con i comuni, nell'ambito delle politiche e degli interventi di cui al comma 1 e nei programmi di riqualificazione e valorizzazione urbana.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TITOLO IV
ATTIVITA' PROMOZIONALEArt. 28
(Attività promozionale)

1. La Regione coordina, promuove e sostiene iniziative dirette alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti delle imprese artigiane sul mercato nazionale e sul mercato internazionale anche attraverso la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

2. Nell'ambito dei documenti programmatici di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008 sono definiti gli indirizzi e le linee programmatiche per il sostegno agli interventi promozionali al fine di favorire la valorizzazione e la commercializzazione delle produzioni artigiane, finalizzati anche all'esportazione.

Art. 29
(Interventi promozionali)

1. La Regione, ai fini dell'articolo 28 coordina e favorisce la partecipazione e la realizzazione di manifestazioni, fiere, missioni, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta al sostegno delle produzioni artigiane.

2. La Giunta regionale può attuare le iniziative di cui all'articolo 28 direttamente, in collaborazione o anche tramite la camera di commercio, altri soggetti pubblici, imprese associate, consorziate ed in rete operanti nel settore.

3. Le attività di cui al comma 1 possono formare oggetto di specifiche convenzioni.

Art. 30
(Sostegno agli interventi promozionali)

1. La Regione favorisce gli interventi di promozione delle produzioni delle imprese artigiane mediante propri programmi ed iniziative, il cofinanziamento di progetti di enti e soggetti pubblici e privati, la concessione di contributi per il concorso nelle spese sostenute dai soggetti realizzatori e/o attuatori.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

2. La Regione nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1 finalizzate alla valorizzazione ed alla commercializzazione delle produzioni artigiane promuove forme di complementarietà e di integrazione con le attività di promozione del territorio e degli altri settori economici.

3. Allo scopo di valorizzare le produzioni artigiane e dell'artigianato artistico e tradizionale, anche nelle modalità di cui al comma 2, le risorse di cui al Fondo per l'artigianato, possono essere integrate con altri fondi regionali, nazionali e comunitari.

TITOLO V
TUTELA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO E
TRADIZIONALE

Art. 31

(Valorizzazione dell'artigianato artistico e
tradizionale)

1. La Giunta regionale ai fini della tutela, valorizzazione e promozione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale:

a) definisce con proprio atto le modalità e i criteri per la identificazione, tutela e valorizzazione delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale nel rispetto della normativa statale e comunitaria;

b) promuove la creazione ed il potenziamento delle strutture integrate destinate alla valorizzazione della produzione artistica e tradizionale;

c) definisce con proprio atto i criteri e le modalità per il riconoscimento del titolo di "Maestro Artigiano";

d) stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento delle caratterizzazioni idonee a valorizzare l'insediamento e la presenza territoriale delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale;

e) promuove l'immagine unitaria dell'Umbria e la peculiarità dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****Art. 32
(Settori tutelati)**

1. I settori dell'artigianato artistico e tradizionale tutelati sono quelli della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e dell'oreficeria di cui al D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288.

2. La Giunta regionale con proprio atto può prevedere la tutela di ulteriori settori dell'artigianato artistico e tradizionale nel documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 7 della l.r. 25/2008.

**Art. 33
(Maestro Artigiano e Bottega-scuola)**

1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente, al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all'attività.

2. Requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono:

a) iscrizione dell'impresa all'Albo di cui all'articolo 10 con l'apposita annotazione prevista dall'articolo 6, comma 1 lettera c);

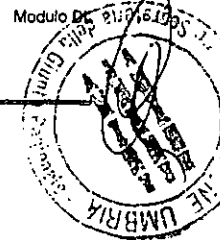
b) anzianità professionale di almeno quindici anni, maturata in qualità di titolare o di socio lavoratore dell'impresa o di dipendente nel settore artistico e tradizionale;

c) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica o di competenza certificata, ovvero da specifica adeguata e notoria perizia e competenza;

d) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti condotti alla qualificazione di fine apprendistato nelle medesime attività, nonché da qualsiasi altro elemento che possa comprovare le specifiche competenze, perizia e attitudine all'insegnamento professionale.

3. Il maestro artigiano può svolgere

segue atto n. 1724 del 24/12/12

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

attività di docenza e di tutoraggio per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale.

4. L'elenco dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di artigianato.

5. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività delle imprese e delle botteghe dell'artigianato artistico e tradizionale individuate quali botteghe scuola.

6. La bottega-scuola di cui al comma 5 è l'impresa del settore dell'artigianato artistico e tradizionale il cui titolare è il maestro artigiano.

7. La bottega-scuola può svolgere attività formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione ai sensi del Titolo VI.

Art. 34

(Strutture integrate per l'artigianato artistico e tradizionale)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, la Regione promuove la creazione di strutture integrate per:

a) la realizzazione di studi e ricerche sul patrimonio artistico e culturale, ai fini della sua salvaguardia e conservazione;

b) l'effettuazione di studi sull'evoluzione delle tecniche e loro diffusione anche mediante la creazione di appositi laboratori;

c) la diffusione dell'immagine dell'artigianato artistico e tradizionale, con particolare riguardo alla politica commerciale, in raccordo con i soggetti operanti nel settore.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti anche attraverso la creazione di nuove strutture, favorendo la realizzazione di un circuito regionale integrato di interesse anche culturale e turistico.

3. La gestione delle strutture di cui al comma 2 è delegata ai comuni, che si attivano per realizzare il concorso di altri enti locali interessati, enti pubblici, associazioni di categoria, istituti universitari.

4. I comuni con propri provvedimenti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

disciplinano la consistenza numerica, la composizione e le modalità di funzionamento delle strutture di cui al presente articolo.

5. Il finanziamento regionale è accordato sulla base dei programmi di attività presentati, tenendo conto dei risultati conseguiti e del resoconto delle spese approvato dal comune; la relativa richiesta è inoltrata alla Giunta regionale entro il primo settembre dell'anno precedente.

**TITOLO VI
FORMAZIONE E OCCUPAZIONE****Art. 35
(Programmazione degli interventi)**

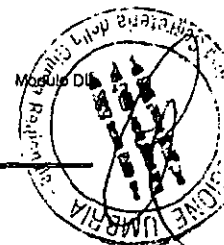
1. La Regione programma interventi per la formazione e le politiche attive del lavoro a favore degli addetti e delle imprese del settore dell'artigianato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in coerenza con la programmazione dei fondi strutturali e con la vigente normativa nazionale in tema di apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247).

**Art. 36
(Tipologia degli interventi)**

1. La tipologia degli interventi formativi e di politica attiva del lavoro è definita dai piani e dai programmi di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) e all'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili) nonché da quanto disposto dalla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 "Sistema Formativo Integrato Regionale".

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, particolare rilievo è attribuito alle

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

attività formative dirette agli imprenditori artigiani, ai settori dell'artigianato artistico e tradizionale ed ai temi connessi all'esportazione.

3. Gli interventi del presente articolo possono essere realizzati anche attraverso l'individuazione di specifiche iniziative con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati, degli enti bilaterali e dei fondi interprofessionali di settore.

Art. 37

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. La Regione favorisce la formazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il metodo dell'alternanza formazione e lavoro, nelle agenzie ed enti di formazione accreditati, nelle imprese artigiane nonché nelle botteghe-scuola di cui all'articolo 33, comma 7.

2. Nei piani e nei programmi di cui al comma 1 dell'articolo 36, sono individuate apposite forme di incentivo dirette a favorire l'occupazione nel settore dell'artigianato, anche attraverso il ricorso ai contratti di apprendistato e all'inserimento lavorativo nella bottega-scuola.

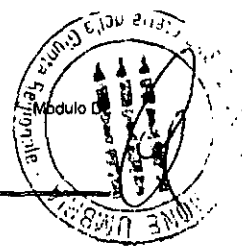
3. La Regione favorisce l'inserimento nelle aziende artigiane di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dei lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

**TITOLO VII
DISCIPLINA PER L'ATTIVITÀ
PROFESSIONALE
DI ACCONCIATORE**

Art. 38

(Attività professionale di acconciatore)

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

acconciatore), disciplina l'attività professionale di acconciatore. In particolare definisce l'esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonché le modalità per il rilascio del titolo di abilitazione professionale.

2. La disciplina per l'attività professionale di acconciatore, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, è volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori.

Art. 39**(Esercizio dell'attività di acconciatore)**

1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 42 e alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'articolo 40 della l.r. 8/2011 competente per il territorio in cui si svolge l'attività. La segnalazione è corredata dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. Sono soggette alla SCIA anche le attività di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente in regola con le disposizioni di cui al presente Titolo, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.

4. L'attività di acconciatore può essere

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Titolo e dalla normativa vigente in materia.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

6. È ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione.

Art. 40

(Funzioni della Regione per l'esercizio dell'attività di acconciatore)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dei criteri generali di cui all'Accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR (Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) e alle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, standard professionali e formativi, modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce:

a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico-culturale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

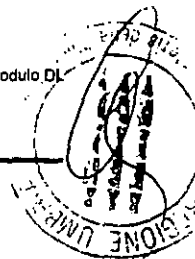
b) la programmazione dell'offerta formativa pubblica, sulla base delle esigenze del settore;

c) le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura;

d) le modalità di rilascio dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 42, inclusa l'organizzazione dell'esame finale per il conseguimento della stessa;

e) le modalità di accertamento delle maturate esperienze lavorative qualificate di cui all'articolo 6, comma 6 della l. 174/2005.

2. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 1, dispone l'autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione non

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

ricompresi nella programmazione pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di messa in conformità, ai fini dell'ammissione dei partecipanti all'esame di abilitazione professionale.

Art. 41

(Funzioni dei comuni per l'esercizio dell'attività di acconciatore)

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore, fatte salve le competenze dell'Azienda unitaria sanitaria locale competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli operatori.

2. I comuni disciplinano in particolare:

a) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;

b) le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e di chiusura;

c) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA;

d) le modalità di svolgimento dell'attività presso il domicilio del cliente.

3. I regolamenti comunali in materia continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 42

(Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attività formative conformi agli standard regionali e dell'eventuale periodo di inserimento presso un'impresa di acconciatura, così come disposto dall'articolo 3 della l. 174/2005.

2. La frequenza di attività formative può essere oggetto di riconoscimento di crediti

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

formativi ai sensi della normativa regionale vigente in materia.

3. L'esame finale, rivolto, in conformità agli standard di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata dalla Giunta regionale.

4. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere possono ottenere l'abilitazione professionale per lo svolgimento dell'attività di acconciatore con le modalità indicate all'articolo 6, comma 5 della l. 174/2005.

5. La Regione dispone il riconoscimento dell'abilitazione professionale di acconciatore acquisita in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi della normativa vigente.

Art. 43

(Trasferimento della titolarità)

1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, la relativa segnalazione al comune competente indicando il nominativo del soggetto in possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore.

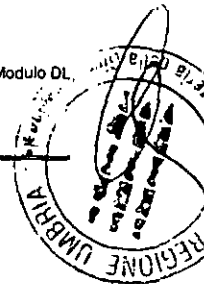
2. La cessazione dell'attività di acconciatore è soggetta alla segnalazione al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla cessazione della stessa.

Art. 44

(Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di acconciatore)

1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità, previste dal presente Titolo, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata:

a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

acconciatore: da euro duemila/00 (2.000,00) ad euro cinquemila/00 (5.000,00);

b) per l'esercizio dell'attività senza la presentazione della SCIA: da euro tremila/00 (3.000,00) ad euro cinquemila/00 (5.000,00);

c) per la mancata segnalazione della cessazione dell'attività, nonché di trasferimento ad altri dell'azienda: da euro mille/00 (1.000,00) ad euro tremila/00 (3.000,00).

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera a) è irrogata dall'autorità regionale competente e le sanzioni amministrative di cui al comma 1, lettere b) e c) sono irrogate dai comuni, secondo le procedure di cui alla legge 689/1981 e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati), sulla base dei verbali di accertamento emessi dai soggetti accertatori.

**TITOLO VIII
DISCIPLINA PER LA PROFESSIONE DI
ESTETISTA**

Art. 45

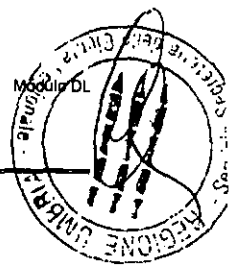
(Requisiti richiesti e modalità di esercizio
dell'attività di estetista)

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), disciplina l'attività professionale di estetista.

2. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della l. 1/1990 e dal regolamento di cui all'articolo 47.

3. L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità stabilite dagli articoli 1 e 10 della l. 1/1990 e dal regolamento di cui all'articolo 47.

4. Ai sensi dell'articolo 1 della l. 1/1990 l'attività di decorazione, applicazione e ricostruzione unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

professionale previsti dalla stessa l.1/1990.

**Art. 46
(Attività formativa)**

1. L'offerta di formazione professionale riguardante l'attività di estetista è approvata dalla Regione in conformità a quanto disposto dal sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, nonché del riconoscimento dei crediti formativi, così come definiti dalla vigente normativa.

2. A tale fine, nel repertorio degli standard formativi di cui al comma 1 sono definite, in particolare, le caratteristiche dei percorsi volti alla:

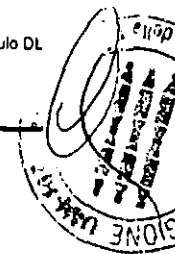
- a) qualificazione professionale di base, di durata biennale;
- b) specializzazione, di durata annuale, per soggetti già in possesso della qualifica professionale;
- c) riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dall'articolo 8, commi 4 e 7, della l. 1/1990.

3. Gli standard formativi sono approvati, sentite le organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 1, 2 e 3 della l. 1/1990 e del D.M. 21 marzo 1994, n. 352 (Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista).

4. Le prove di esame teorico-pratico hanno luogo secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3, comma 1, e 6 commi 4, 5 e 6 della l. 1/1990. Tali prove possono essere svolte anche presso scuole private operanti nel settore, riconosciute in base alla vigente normativa.

**Art. 47
(Regolamento)**

1. Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i comuni adottano

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

appositi regolamenti.

2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

a) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;

b) le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;

c) i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonché le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti;

d) le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e di chiusura;

e) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA;

f) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista.

3. Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria.

Art. 48**(Esercizio dell'attività di estetista)**

1. L'attività di estetista è soggetta alla SCIA, da presentare al SUAPE competente per il territorio in cui si svolge l'attività. La segnalazione è corredata dall'autocertificazione concernente la qualifica professionale e dalle attestazioni relative alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. L'attività di estetista può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

2. Il comune, accertata la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività stessa salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso determina la cessazione dell'attività di estetista.

3. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA deve essere comunicata al comune competente entro quindici giorni.

Art. 49

(Compiti dell'Azienda unità sanitaria locale)

1. L'Azienda unità sanitaria locale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accerta l'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.

2. Allo stesso fine l'Azienda unità sanitaria locale effettua controlli sui procedimenti tecnici impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista, sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l. 1/1990.

3. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed all'autorità regionale competente per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 51.

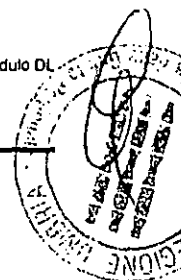
4.

Art. 50

(Indirizzo, coordinamento e controllo)

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento nella materia disciplinata dal presente Titolo sono esercitate dalla Giunta regionale.

2. La Regione esercita il potere sostitutivo nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali -

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Innovazione e semplificazione).

3. I comuni assumono adeguate iniziative per assicurare una corretta e veridica pubblicizzazione dell'attività professionale svolta dai soggetti interessati all'esercizio della medesima attività.

Art. 51

(Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di estetista)

1. La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 12, comma 1, della l. 1/1990 è irrogata dall'autorità regionale competente, la sanzione amministrativa di cui all'articolo 12, comma 2 della l. 1/1990 è irrogata dai comuni, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981 e alla l.r. 15/1983, sulla base dei verbali di accertamento emessi dai soggetti accertatori nonché sulla base dei verbali e rapporti inviati dall'Azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 49, comma 3.

TITOLO IX**NORME FINALI E TRANSITORIE****Art. 52**

(Disposizioni in materia di aiuti di stato)

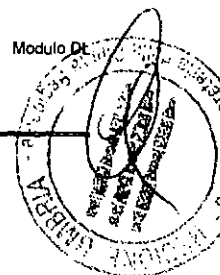
1. La concessione di benefici pubblici previsti dalla presente legge avviene nel rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato.

Art. 53

(Norma Finanziaria)

1. Per il finanziamento e gli interventi previsti dalla presente legge è istituito il "Fondo regionale per l'Artigianato".

2. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato per la quota corrente alla U.P.B. 08.1.009 (cap. 5517 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota corrente") e per la quota investimento alla U.P.B. 08.2.014 (cap. 9566 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota investimenti").

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Per l'anno 2013 il Fondo di cui al comma 1 è finanziato dalle risorse previste nel bilancio per gli interventi relativi alle leggi regionali 7 novembre 1988, n. 42 e 12 marzo 1990, n. 5, abrogate dalla presente legge.

4. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, eventuali risorse nazionali, comunitarie o derivanti da apporti di enti o soggetti pubblici e privati, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

6. In relazione alle somme progressivamente accertate di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti modifiche al Bilancio di previsione annuale regionale.

7. La Giunta regionale provvede annualmente al riparto del Fondo di cui al comma 1 sulla base dei documenti di programmazione previsti dall'articolo 7 della l.r. 25/2008.

Art. 54

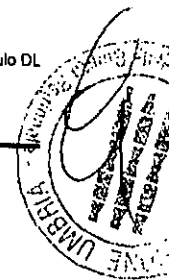
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla l.r. 42/1988 sono soppresse, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, portano a compimento i procedimenti amministrativi pendenti alla data stessa.

3. La Commissione di cui all'articolo 18 è costituita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continua ad operare la Commissione regionale per l'artigianato costituita ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 42/1988.

4. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

disposizioni medesime.

5. Le imprese artigiane già iscritte all'Albo provinciale di cui alla l.r. 42/1988 sono iscritte automaticamente nell'Albo di cui all'articolo 10, mantenendo il numero di iscrizione.

**TITOLO X
ABROGAZIONI**

**Art. 55
(Abrogazioni di norme)**

1. Sono e restano abrogate, in particolare, le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

b) legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato);

c) legge regionale 22 marzo 1990, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

d) legge regionale 4 aprile 1990, n. 10 (Disciplina delle attività di estetiste);

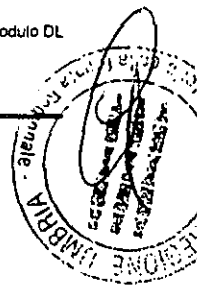
e) legge regionale 17 aprile 1991, n. 7 (Ulteriore modificazione della l.r. 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

f) legge regionale 28 agosto 1995, n. 41 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

g) legge regionale 1 aprile 1996, n. 9 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane, e modificazioni della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5, recante testo unico dell'artigianato);

h) articoli 3, 4, 5 e 6 della legge

segue atto n. 1724 del 24/12/12

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

i) legge regionale 2 agosto 2002, n. 15 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane);

j) legge regionale 28 ottobre 2004, n. 20 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42. Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane);

k) articoli 20 e 21 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale);

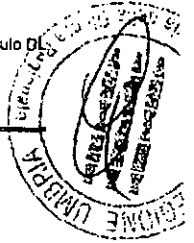
l) lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 11 e le lettere a) e b) del comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese);

m) legge regionale 20 maggio 2009, n. 12 (Disciplina per l'attività professionale di acconciatore);

n) articoli 2, 5, 7 e commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

o) articolo 10 della legge regionale 25 novembre 2010, n. 23 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, articoli 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

p) legge regionale 9 agosto 1974, n. 46 (Provvidenze a favore dell'artigianato

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

artistico);

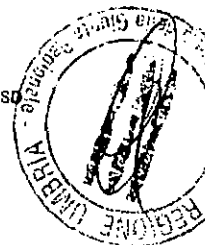
q) legge regionale 23 agosto 1983, n. 38 (Contributi regionali per l'attività promozionali in materia di artigianato);

r) legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Interventi per lo sviluppo del settore artigianato);

s) legge regionale 21 gennaio 1987, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 1 aprile 1985, n. 14 (Incentivi per lo sviluppo del settore artigianato)).

2. E' abrogato il Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 24 (Disciplina dell'attività di promozione dell'esportazione – art. 41 della L.R. n. 5/1990 recante testo unico artigianato).

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate o restano abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni della presente legge.



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' DELL'UMBRIA

OGGETTO: Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8: "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Artigianato. Adozione.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 27/12/2012

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Economia. Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive, comprese le politiche del credito. Politiche industriali, innovazione del sistema produttivo, promozione dell'artigianato e della cooperazione. Energia. Relazioni con le multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Formazione professionale ed educazione permanente. Politiche attive del lavoro."

OGGETTO: Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8: "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Artigianato. Adozione.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 27/12/2012

Assessore  Vincenzo Riommi

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 27/12/2012

L'Assessore  Vincenzo Riommi



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA**

Ambito di coordinamento
Imprese e Lavoro

OGGETTO: Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8: "Semplificazione amministrativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali". Testo Unico in materia di Artigianato. Adozione.

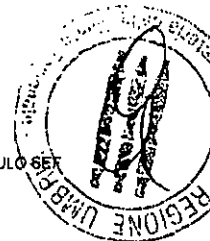
PARERE DEL COORDINATORE

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 7, lett. b) del Regolamento di organizzazione, adottato con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 e modificato con DDGR n. 281/2010, n. 58/2011 e n. 1630/2011, esprime parere favorevole sulla proposta formulata dal Dirigente, in riferimento agli indirizzi assegnati all'ambito di Coordinamento.

Perugia, li 21/12/2012

IL COORDINATORE
LUIGI ROSSETTI





Regione Umbria

Giunta Regionale

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE:	Politiche di sostegno alle imprese
OGGETTO:	Disegno di legge: "Testo unico in materia di artigianato".

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

L'articolo 5, comma 1 della l.r. 8/2011 autorizza la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 40 comma 1 dello Statuto regionale, a redigere e presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico, nel rispetto dei termini assegnati nell'Allegato A (modificati dall'articolo 21 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7). Il presente progetto concernente "Testo unico in materia di Artigianato" racchiude l'intera disciplina legislativa regionale vigente in materia di artigianato, con gli adeguamenti e le semplificazioni effettuati nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dagli articoli 5 e 6, nonché del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 7 della l.r. 8/2011.

Il progetto di riordino normativo coinvolge diversi aspetti dell'azione amministrativa: lo snellimento delle procedure amministrative, la riduzione del numero delle norme esistenti, la soppressione degli oneri amministrativi "inutili" che gravano sui cittadini e sulle imprese, l'agevolazione dell'adempimento di quelli necessari per garantire un livello di tutela adeguato e per assicurare lo svolgimento delle pubbliche funzioni.

Il presente testo, quindi, da una parte risponde all'esigenza di adeguare la legislazione vigente alle novità sia costituzionali e, più in generale, normative in materia di artigianato, mediante il riordino, ed in caso di necessità mediante l'abrogazione delle norme esistenti e, dall'altra, assicura la maggiore semplificazione procedimentale e provvedimentale in materia.

¹ da completare a cura della Direzione proponente



Il presente progetto di T.U. è di riforma dell'intera materia dell' "Artigianato" e prevede l'abrogazione della l.r. 5/1990 e della l.r. 42/1988, utilizzando i finanziamenti precedentemente destinati alla materia allocati in ben 26 capitoli del bilancio regionale.

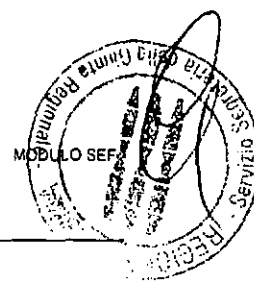
Nel presente progetto di T.U., nel rispetto dei predetti principi, e di quelli in materia contabile, si intende prevedere l'istituzione di un Fondo regionale per l'artigianato, che verrà gestito in due capitoli distinti del Bilancio regionale, uno per la parte corrente ed uno per la parte capitale.

La scelta è stata fatta, in linea con quelle già effettuate da altre Regioni, al fine di garantire una maggiore visibilità delle risorse assegnate al settore, garantendo al tempo stesso trasparenza e flessibilità nella gestione.

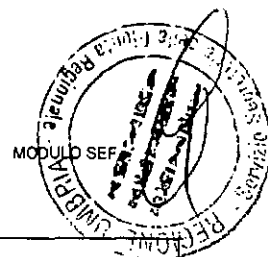
L'attribuzione delle risorse e il dettaglio degli interventi viene rimandato ai processi di programmazione di cui all'art. 22 del presente progetto di T.U.; in sostanza nell'ambito del ciclo programmatico di cui alla l.r. n.13/2000 vengono assegnate le risorse per il settore, nell'ambito dei documenti programmatici redatti ai sensi dell'art. 7 della l.r. 25/2008 vengono ripartite le risorse per gli specifici interventi siano essi di parte corrente o di parte capitale.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

In coerenza con il DAP, la programmazione degli interventi a favore delle imprese, tra le quali quelli del settore dell'artigianato, è definita mediante gli atti di programmazione di cui alla l.r. 23 dicembre 2008, n. 25.



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:			
Entrata: Risorse proprie			
Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
	Totale		
Spesa:			
Titoli	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
II,III, IV,V	Spesa corrente		128.696,00
III	Spesa di investimento		140.000,00
	Totale		268.696,00
	Saldo da finanziare		



METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

DATI E FONTI UTILIZZATI:

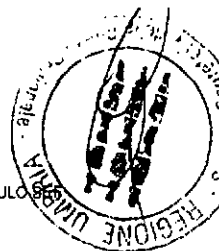
La quantificazione delle risorse è stata effettuata sulla base del "Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2013-2014", specificatamente anno 2013.

SPESE CORRENTI	U.P.B.	CAPITOLO	COMPETENZA 2013
	08.1.002	5520	5.164,00
	08.1.002	5624	50.000,00
	08.1.002	5628	20.000,00
	08.1.009	5569	12.532,00
	08.1.010	5503	6.000,00
	08.1.010	5553	25.000,00
	08.1.010	5568	10.000,00
TOTALE			128.696,00
SPESE DI INVESTIMENTO	U.P.B.	CAPITOLO	COMPETENZA
	08.2.013	9455	140.000,00
TOTALE			140.000,00

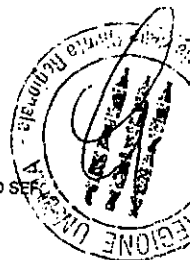
€ 268.696,00 (Totale)

* nel Bilancio di previsione 2012 si evidenziano le disponibilità dei seguenti capitoli:

08.1.010	5505	250.000,00	CDR 1.22
08.2.013	9455	290.000,00	CDR 1.19

**ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:**

U.P.B.	CAPITOLO	COMPETENZA 2012
08.1.010	5571	0
08.1.002	5575	0
08.2.004	9456	0
08.2.013	9461	0
08.2.014	9565	0
08.1.009	5555	0
08.1.011	5554	0
08.2.015	9501	0
08.2.016	9540/6150	0
08.2.016	9540/6160	0
08.2.016	9540/9998	0
08.1.010	5505	250.000,00
08.1.010	5574	0
08.1.011	5510	0
08.1.009	5525	0
08.2.015	9501	0
08.2.013	9455	290.000,00
08.1.002	5520	0
08.1.002	5624	50.000,00
08.1.002	5628	20.000,00
08.1.009	5569	62.696,00
08.1.010	5503	6.000,00
08.1.010	5553	25.000,00
08.1.010	5568	10.000,00

**PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:**

Per la copertura finanziaria degli interventi si fa fronte con gli attuali stanziamenti del Bilancio pluriennale 2013.

Eventuali stanziamenti aggiuntivi, nei capitoli oggetto di abrogazione, risultanti dal bilancio di previsione 2013 rispetto a quelli previsti dal Bilancio pluriennale, saranno attribuiti con la stessa logica dei fondi previsti nel bilancio pluriennale 2012-2014 per l'anno 2013, qui indicati.

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Gli interventi riservati alle imprese artigiane risultano finanziati con risorse regionali, inoltre nella norma finanziaria viene anche previsto l'apporto di risorse nazionali, comunitarie e l'apporto di enti o soggetti pubblici e privati, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

Per il Servizio proponente
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Tassinari)



SEZIONE II²

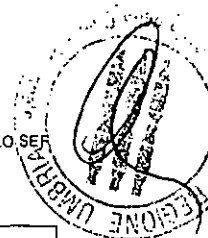
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

QUADRO FINANZIARIO a regime			
Saldo da finanziare a pareggio:			0
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		0	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
Totale	_____	0	

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Il disegno di legge non produrrà effetti finanziari nell'esercizio 2012.

² da completare a cura del Servizio bilancio e controllo di gestione



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:			
	2012	2013	2014
Saldo da finanziare	0	268.696,00	268.696,00
• Spesa corrente	0	128.696,00	128.696,00
• Spesa in conto capitale	0	140.000,00	140.000,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Per l'anno 2013 si provvede alla spesa con le risorse disponibili nelle leggi 42/1988 e 5/1990 abrogate con il presente disegno di legge.

Per gli esercizi successivi a quello di entrata in vigore della legge, si provvederà al finanziamento con legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità analogamente alle modalità di finanziamento delle leggi abrogate.

ANNOTAZIONI:

La quantificazione degli oneri effettuata sulla base delle risorse disponibili nel bilancio pluriennale non è rappresentativa delle effettive esigenze finanziarie della legge ma sulla base delle indicazioni fornite si propone la seguente norma finanziaria:

Art. 53 (Norma Finanziaria)

1. Per il finanziamento e gli interventi previsti dalla presente legge è istituito il "Fondo regionale per l'Artigianato".

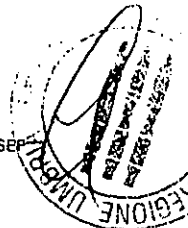
2. Il Fondo di cui al comma 1 è allocato per la quota corrente alla U.P.B. 08.1.009 (cap. 5517 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota corrente") e per la quota investimento alla U.P.B. 08.2.014 (cap. 9566 n.i. "Fondo regionale per l'artigianato - quota investimenti").

3. Per l'anno 2013 il Fondo di cui al comma 1 è finanziato dalle risorse previste nel bilancio per gli interventi relativi alle leggi regionali 7 novembre 1988, n. 42 e 12 marzo 1990, n. 5, abrogate dalla presente legge.

4. Per gli anni successivi la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. Al finanziamento del Fondo possono concorrere, altresì, eventuali risorse nazionali, comunitarie o derivanti da apporti di enti o soggetti pubblici e privati, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

6. In relazione alle somme progressivamente accertate di cui al comma precedente, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti modifiche al Bilancio di previsione annuale regionale.



7. La Giunta regionale provvede annualmente al riparto del Fondo di cui al comma 1 sulla base dei documenti di programmazione previsti ai sensi dell'art. 7 della l.r. 25/2008.

Servizio Bilancio e finanza

[Handwritten signature]

Perugia, il 28 DIC. 2012
Per copia conforme
all'originale.



[Handwritten signature]
IL FUNZIONARIO